SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187/L

LEGGE 15 dicembre 2004, n. **308.**

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

04G0323

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2004, n. **306.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».

Art. 3.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è prorogato di sei mesi.

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi».

Art. 5.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

Art. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

Art. 7.

1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 8.

1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è prorogato di tre mesi.

Art. 9.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266

All'articolo 5, al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"».

All'articolo 7, al comma 2, lettera a), *capoverso, primo periodo, la parola:* «semiarticolati» *è sostituita dalla seguente:* «semirimorchi»; *al secondo periodo, le parole:* «ECE/ONU n. 104» *sono sostituite dalle seguenti:* «ONU/ECE 104»; *alla lettera* b), *alinea, la parola:* «sostituto» *è sostituita dalla seguente:* «sostituito».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis.* – *(Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello* snowboard*).* – *1.* Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli *standard* previsti dalla normativa CE EN 1077».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2005».

All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis.* La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.

1-*ter.* Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37».

All'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa».

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-*bis.* – *(Proroga di termini in materia di allevamento di animali).* – *1.* Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono sostituite dalle seguenti: "è vietata".

3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

b) al settimo capoverso, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013".

Art. 12-*ter.* – *(Proroga di termine in materia di pesca).* – *1.* Al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006"».

All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-*bis* del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data».

All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37».

All'articolo 18, al comma 2, le parole: «del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis.* – *(Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210). – 1.* All'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1"».

Dopo l'articolo 19, sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-*bis.* – *(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). – 1.* All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro

il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

Art. 19-*ter*. – *(Società cooperative)*. – *1*. Al settimo comma dell'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".

2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.

Art. 19-*quater*. – *(Norme per la sicurezza degli impianti)*. – *1*. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Art. 19-*quinquies*. – *(Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica)*. – *1*. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

Art. 19-*sexies*. – *(Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile)*. – *1*. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 19-*septies*. – *(Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)*. – *1*. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente:

"Art. 23-*bis*. – *(Disposizioni transitorie)*. – *1*. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad ap-

plicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1992".

Art. 19-*octies*. – *(Denunce dei pozzi)*. – *1.* All'articolo 23, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

Art. 19-*nonies*. – *(Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche)*. – *1.* All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 30 settembre 2005".

Art. 19-*decies*. – *(Consigli degli ordini professionali)*. – *1.* Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3196):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 10 novembre 2004;

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 novembre 2004 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali;

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 novembre 2004;

Esaminato dalla 1ª commissione il 16 e 17 novembre 2004;

Esaminato in aula il 18 e 23 novembre 2004 e approvato il 24 novembre.

Camera dei deputati (atto n. 5454):

Assegnato alla I commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 25 novembre 2004, con pareri del comitato per la legislazione e delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le Questioni regionali;

Esaminato dalla I commissione il 1º e 2 dicembre 2004;

Esaminato in aula il 9, 13, 14 e 16 dicembre 2004 ed approvato con modificazioni il 17 dicembre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3196 B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 dicembre 2004.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21 dicembre 2004;

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivtà di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2005.

04G0345

LEGGE 27 dicembre 2004, n. **307.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2004, N. 282

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «undici anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «dieci anni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3233):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) il 29 novembre 2004;

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 29 novembre 2004 con parere delle commissioni 1ª (per presupposti di costituzionalità), 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali;

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 novembre 2004;

Esaminato dalla 1ª commissione il 3, 6 e 9 dicembre 2004;

Esaminato in aula il 13 dicembre 2004 e approvato il 14 dicembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5485):

Assegnato alla V commissione, in sede referente, il 14 dicembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, VI, VIII, XII e Parlamentare per le questioni regionali;

Esaminato dalla V commissione il 15, 16 e 17 dicembre 2004;

Esaminato in aula il 20 dicembre 2004 ed approvato il 21 dicembre 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubbblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 75.

04G0344

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 126163 del 3 dicembre 2004, che ha disposto per il 15 dicembre 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 126163 del 3 dicembre 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 97,857.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 128.570.169,12 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 2005.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,100 ed a 96,897.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A12776

DECRETO 17 dicembre 2004.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione 1° luglio-30 settembre 2004. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2005 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2004, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 2004 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2004 - 30 settembre 2004 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° luglio 2004 - 30 settembre 2004 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2004 - 30 settembre 2004, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2005.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2005, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2004 - 31 dicembre 2004 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 2004, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
Periodo di riferimento della rilevazione: 1º luglio - 30 settembre 2004
Applicazione dal 1º gennaio fino al 31 marzo 2005

Categorie di operazioni	Classi di importo *(in unità di euro)*	Tassi medi *(su base annua)*
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 5.000	12,47
	oltre 5.000	9,51
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettutati dalla banche (2)	fino a 5.000	6,92
	oltre 5.000	5,74
	fino a 50.000	6,04
	oltre 50.000	5,17
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)	—	9,95
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 5.000	17,66
	oltre 5.000	13,62
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 5.000	21,19
	oltre 5.000	12,09
Leasing	fino a 5.000	13,21
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,71
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,42
	oltre 50.000	5,40
Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving (7)	fino a 1.500	16,86
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,96
	oltre 5.000	10,69
Mutui con garanzia reale:		
a tasso fisso	—	5,56
a tasso variabile	—	3,86

AVVERTENZA:

Ai finì della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,76 punti.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2004; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive privat.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

04A12640

DECRETO 23 dicembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 3 gennaio 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centosettantotto giorni con scadenza 30 giugno 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 9.250 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 dicembre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 dicembre 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A12775

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 novembre 2004.

Modificazioni e integrazioni al decreto interministeriale 15 giugno 2004, recante la costituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il Ministro delle attività produttive e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per promuovere l'innovazione tra piccole e medie imprese;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona» (COM(2003)112 def.);

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante «delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 maggio 2004 concernente l'utilizzo del «fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Vista la disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ad utilizzare l'importo di € 60.000.000,00 nel triennio 2004-2006;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004 che prevede la costituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali;

Considerata la necessità di stimolare l'effettuazione di programmi di investimento in innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali anche attraverso il rilascio di garanzie su finanziamenti concessi ai fornitori di tecnologie digitali finalizzati alla concessione di dilazioni di pagamento alle piccole e medie imprese acquirenti;

Decretano:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. La sezione speciale di cui all'art. 1 può altresì concedere garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a dieci anni concessi alle PMI fornitrici, di seguito fornitori, di applicazioni tecnologiche digitali, a fronte di dilazioni di pagamento di pari durata concesse dai fornitori alle PMI acquirenti di cui al comma 1 e connesse alla fornitura delle applicazioni tecnologiche digitali di cui al comma 2. Il limite di cui al comma 3 si applica ad ogni operazione di dilazione di pagamento concessa dal fornitore alla singola PMI acquirente. La garanzia della sezione speciale di cui all'art. 1 sui finanziamenti di cui al presente comma è concessa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti *de minimis.».*

Art. 2.

1. All'art. 4 del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa sui finanziamenti di cui all'art. 2 in misura non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle PMI. Detta quota percentuale è ridotta al 50% per i finanziamenti di cui all'art. 2, comma 4».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

04A12434

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione per l'anno 2004 della misura del contributo dovuto alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante disposizioni sulla «Razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo», ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto a favore del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia»;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2004 con il quale è stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia», per l'anno 2003;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo a valere per l'anno 2004;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2003, approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a. in data 27 luglio 2004;

Visto il parere reso in merito dall'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 24 novembre 2004;

Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 2004 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2004 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12737

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2004.

Sostituzione del membro effettivo della commissione provinciale per la Cassa integrazione salari operai agricoli della direzione provinciale del lavoro di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto il decreto n. 1/2001 del 6 marzo 2001 con il quale si è provveduto a costituire la commissione provinciale per la Cassa integrazione salari operai agricoli prevista dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, presso la sede I.N.P.S. di Prato;

Considerato che:

con effetto dal 15 novembre 2004, lo scrivente ha assunto l'incarico di direttore della DPL di Prato in sostituzione della dott.ssa Lucia Izzo, trasferita ad altra sede;

si rende necessario procedere alla sostituzione della stessa, in seno alla commissione sopra indicata.

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi, che la competenza è propria;

Decreta:

Lo scrivente dott. Antonio Berloco, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Prato, è nominato membro effettivo della commissione provinciale per la Cassa integrazione salari operai agricoli.

Prato, 18 novembre 2004

Il direttore provinciale: BERLOCO

04A12332

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.MA.GE. - Costruzioni manutenzioni generali piccola società cooperativa a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressa nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «CO.MA.GE. - Costruzioni Manutenzioni Generali Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 3158 costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Taranto in data 11 marzo 1998, repertorio n. 35886, raccolta n. 14735, codice fiscale n. 02188540732 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 6 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12282

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «FA.TA.C. - Fabbrica tarantina confezioni società cooperativa a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «FA.TA.C. - Fabbrica Tarantina Confezioni Società Cooperativa a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 3239/, costituita per rogito notaio dott. Girolamo Bonfrate di Taranto in data 19 aprile 1983, repertorio n. 244956, raccolta n. 26914, codice fiscale n. 00871360731, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 6 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12283

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ecos società cooperativa a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 1º giugno 1994 è quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1993;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressa nella seduta del 1º ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ecos Società Cooperativa a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 3237, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 16 dicembre 1987, repertorio n. 22143, raccolta n. //, codice fiscale n. 01728120732, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 6 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12284

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fast Service società cooperativa a r.l.», in Avetrana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 30 luglio 1998 è quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1997;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1º ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Fast Service Società Cooperativa a r.l.», con sede legale in Avetrana (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2540/282677, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 17 marzo 1992, repertorio n. 159123, raccolta n. //, codice fiscale n. 01886340734, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 6 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12285

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S. Chiara soc. coop. edilizia a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 26 maggio 1997 è quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1996;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressa nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «S.Chiara Soc. Coop. Edilizia a.r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2316/265357, costituita per rogito notaio dott.ssa Vittoria Calvi di Taranto in data 16 ottobre 1993, repertorio n. 34030, raccolta n. //, codice fiscale 01936790730, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 6 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12286

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «N.C.M. - Nuova cooperativa Manduria soc. coop. a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative

che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressa nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «N.C.M. - Nuova Cooperativa Manduria Soc. Coop. a.r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto) posizione BUSC n. 2188/264312, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi di Manduria (Taranto) in data 15 febbraio 1991, repertorio n. 15391, raccolta n. 4352, codice fiscale 01938710736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 6 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12287

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ecologica jonica soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso

indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 28 marzo 1991 è quello al 31 dicembre 1990;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressa nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «L'Ecologica Jonica Soc. Coop. a.r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 1921/228697, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Frascolla di Taranto, in data 25 marzo 1987, repertorio n. 63921, raccolta n. 4811, codice fiscale 01070940737, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 6 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12288

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcoop soc. coop. a r.l.», in Laterza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 10 giugno 1989 è quello al 31 dicembre 1988;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressa nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Edilcoop Soc. Coop. a.r.l.», con sede legale in Laterza (Taranto), posizione BUSC n. 1747/218282, costituita per rogito notaio dott. Raffaele Leogrande di Laterza (Taranto), in data 28 gennaio 1986, repertorio n. 66976, raccolta n. 10872, codice fiscale 01015890732, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12289

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia tarantina - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

Non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al Registro delle imprese in data 30 maggio 1996 è quello al 31 dicembre 1995;

Non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia tarantina - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2077/243140, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise di Taranto in data 26 maggio 1989, repertorio n. 45925, raccolta n. 12034, codice fiscale n. 01783140732 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12301

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Grandi vivai dello Jonio - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

Non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al Registro delle imprese in data 18 maggio 1991 è quello al 31 dicembre 1990;

Non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Grandi vivai dello Jonio - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2136/249949, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo di Taranto in data 7 settembre 1990, repertorio n. 34017, raccolta n. 3056, codice fiscale n. 01826560730 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12302

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Verde azzurro - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

Non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al Registro delle imprese in data 23 maggio 1992 è quello al 31 dicembre 1991;

Non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Verde azzurro - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2081/243454, costituita per rogito notaio dott. Prospero Mobilio di Taranto in data 18 luglio 1989, repertorio n. 6212, raccolta n. 4023, codice fiscale n. 01787230737 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12303

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola vivai del Salento - Soc. coop. a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

Non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al Registro delle imprese in data 1° giugno 1992 è quello al 31 dicembre 1991;

Non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola vivai del Salento - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto), posizione BUSC n. 1959/231771, costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Manduria in data 4 novembre 1987, repertorio n. 10345, codice fiscale n. 01718130733 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12304

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «LI.CA. appalti - Soc. coop. a r.l.», in Talsano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

Non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al Registro delle imprese in data 5 ottobre 1999 è quello al 31 dicembre 1997;

Non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1º ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «LI.CA. Appalti - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Talsano (Taranto), posizione BUSC n. 2117/248079, costituita per rogito notaio dott. Ettore Leccese di Taranto in data 3 maggio 1990, repertorio n. 9263, raccolta n. 3044, codice fiscale n. 01088550734 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12305

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «SE.TRA.L. - Soc. coop. a r.l.», in Laterza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

Non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato o depositato il bilancio di esercizio;

Non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «SE.TRA.L. - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Laterza (Taranto), posizione BUSC n. 2275/262090, costituita per rogito notaio dott. Raffaele Leogrande di Laterza in data 24 ottobre 1992, repertorio n. 79397, raccolta n. 15313, codice fiscale n. 01909900738 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12306

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Labor» a r.l., in Cerro al Volturno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», laddove novando alcuni articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiedecies* che recita: «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive - e del direttore generale della Direzione degli AA. GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che la sotto elencata società cooperativa è in liquidazione da oltre un quinquennio e non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati gli atti esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro;

Vista la visura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia del 3 dicembre 2004;

Dispone:

La cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Labor» a r. l., con sede in Cerro al Volturno, costituita in data 2 febbraio 1969 con atto a rogito del notaio Riccio Guido di Isernia, repertorio n. 24182, omologato il 26 marzo 1969, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese di Isernia

00035150945, R.E.A. n. 14560 del 26 marzo 1969, posizione provinciale n. 70, in liquidazione dal 25 ottobre 1983.

I creditori o chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione potrà inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro unità operativa «Cooperazione» - via G. Berta n. 1 (Palazzo Provincia) - 86170 Isernia - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente la ragione sociale della suddetta società cooperativa al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Isernia, 9 dicembre 2004

Il dirigente: D'AMICO

04A12294

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2004.

Iscrizione nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, della varietà di specie agraria patata, varietà silvy.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

patata, varietà silvy, codice SIAN n. 008734, responsabile conservazione in purezza, Università degli studi di Napoli, dipartimento di scienze del suolo, della pianta e dell'ambiente - Portici (Napoli).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A12637

DECRETO 22 novembre 2004.

Iscrizione nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, della varietà di specie agraria colza, varietà esella.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

colza, varietà esella, codice SIAN n. 007272, tipo 00, responsabile conservazione in purezza, Rustica Prograin Gentique - F.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A12638

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 20 dicembre 2004;

Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo n. 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente, la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 dicembre 2004.

Art. 2

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato ai rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004.

Il direttore generale: ABATE

04A12290

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale risi», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente Nazionale Risi», con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, è stata prorogata fmo al 27 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 febbraio 2003, protocollo numero 60679;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 31 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblicata «Ente Nazionale Risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti

ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12291

DECRETO 29 novembre 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Comitè pour la valorisation des produits typiques d'Arnad «Lo Doil», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard 'Arnad» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 64359 del 9 ottobre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 9 ottobre 2004, con la quale il Comitato richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitè pour la valorisation des produits typiques d'Arnad «Lo Doil», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» che recepisce la modifica richiesta dal Comitè pour la valorisation des produits typiques d'Arnad «Lo Doil» e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD»

Art. 1

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard D'arnad» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Valle d'Aosta Lard D'arnad» debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti di Parma e San Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie dei suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

La zona di elaborazione del Lard d'Arnad è rappresentata dal territorio comunale di Arnad (Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3.

Materie prime

Il «Valle d'Aosta Lard D'arnad» è ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno 9 mesi e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm di lardo.

Nel procedimento di salatura si impiegano, oltre alla salamoia composta da acqua e cloruro di sodio cristallizzato, aglio lauro, rosmarino e salvia con l'eventuale presenza di altre erbe aromatiche ed eventualmente spezie non macinate quali ad esempio chiodi di garofano, noce moscata, grane di ginepro. Sia le erbe aromatiche che le spezie non devono comunque essere predominanti su rosmarino, aglio, salvia e lauro.

Possono altresì essere usate, in relazione all'andamento stagionale ed alle produzioni, erbe aromatiche locali, spontanee o coltivate, raccolte sul territorio regionale.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

L'elaborazione del «Valle d'Aosta Lard D'arnad» deve avvenire interamente nella zona geografica individuata dal territorio comunale di Arnad (Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Il regime climatico dell'area di elaborazione è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente legato alle tipiche condizioni ambientali.

Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dal giorno successivo alla macellazione.

Il legno usato per costruire i doils deve essere di castagno, rovere o larice.

Durante questo periodo di tempo la temperatura è mantenuta bassa per conservare inalterate le caratteristiche del prodotto.

Durante l'operazione di collocamento nei doils si alternano ad ogni strato di lardo, uno strato di sale ed aromi procedendo in tal modo fino al riempimento del recipiente; il tutto è successivamente ricoperto di acqua salata, portata prima all'ebollizione e poi lasciata raffreddare, in modo da ottenere la salamoia necessaria per la conservazione del lardo.

Art. 5.

Stagionatura

Il lardo deve riposare all'interno dei doils per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

Art. 6.

Caratteristiche

All'atto dell'immissione al consumo il «Valle d'Aosta Lard D'arnad» presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche:

forma: in pezzi di diversa dimensione a seconda del taglio e della tecnologia con una altezza non inferiore a 3 cm.

aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne, mentre il cuore è normalmente rosato chiaro senza venature.

caratteristiche organolettiche:

odore: ricco di aromi;

gusto: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia.

Art. 7.

Controlli

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento - il quale ai sensi del capitolo IV «controllo della produzione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e mediante una ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4 del sopra citato decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza) - la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il quale può avvalersi ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio del consorzio tra i produttori, o di altro organismo a tal fine costituito come stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE di riferimento.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione «Lard d'Arnad» deve essere apposta con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione di Origine Protetta.

La designazione può essere apposta in lingua italiana «Valle d'Aosta Lard D'arnad» od in lingua francese «Vallée d'Aoste Lard D'arnad».

Tali denominazioni possono essere abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

04A12292

DECRETO 6 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 9 gennaio 2004, 17 maggio 2004 e 12 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l., con decreto 15 maggio 2001, è stata prorogata fino al 20 dicembre 2004;

Vista la nota del 14 ottobre 2003, numero di protocollo n. 29709, con la quale la Commissione tecnica per l'esercizio a rivendicare la D.O.P. Aceto Balsamico Tradizionale di Modena istituita ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2002, integrato dal decreto ministeriale 27 novembre 2002, ritiene sottolineare la inopportunità di modificare l'organismo preposto al controllo della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena», al fine di dare continuità al lavoro che la predetta Commissione sta svolgendo con il CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l. ed il Centro sperimentale del dipartimento laboratorio di analisi e ricerche dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige;

Considerato che a tutt'oggi non essendo pervenuta alcuna relazione da parte della Commissione tecnica di garanzia istituita con decreto 13 agosto 2002, è tuttora valida la richiesta di cui alla nota 14 ottobre 2003;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo in attesa che la predetta Commissione tecnica per l'esercizio a rivendicare la D.O.P. Aceto Balsamico Tradizionale di Modena istituita ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2002, integrato dal decreto ministeriale 27 novembre 2002, concluda i propri lavori;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 15 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, già prorogata fino a quando con decreti 9 gennaio 2004, 17maggio 2004 e 12 luglio 2004, è ulteriormente prorogata fino a quando la Commissione tecnica per l'esercizio a rivendicare la D.O.P. Aceto Balsamico Tradizionale di Modena istituita ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2002, non avrà concluso i propri lavori e questo Ministero non verrà a conoscenza delle effettive quantità prodotte e certificate.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 15 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12293

DECRETO 7 dicembre 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore tra i produttori di confettura di amarene brusche di Modena, con sede in Modena, c/o Camera di commercio - via Ganaceto n. 134, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 67308 del 9 novembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore tra i produttori di confettura di amarene brusche di Modena, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore tra i produttori di confettura di amarene brusche di Modena, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene».

Art. 2.

La denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 67308 del 9 novembre 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE AMARENE BRUSCHE DI MODENA - MARENE

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Amarene brusche di Modena - Marene» è riservata esclusivamente alla confettura che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 Materia prima.

La materia prima è costituita dai frutti di ciliegio acido, appartenenti a popolazioni di biotipi identificabili con i gruppi di amarene propriamente dette, oltre che di marasche, visciole e relativi incroci. Tali frutti devono provenire da piantagioni composte in tutto o in parte, comunque in misura non inferiore al 70%, dalle seguenti varietà: Amarena di Castelvetro, Amarena di Vignola dal peduncolo corto, Amarena di Vignola dal peduncolo lungo, Amarena di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor, Mountmorency, Pandy.

2.2 Caratteristiche del prodotto al consumo.

Al momento dell'immissione al consumo il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:

ingredienti:

materia prima come sopra descritta al punto 2.1 (frutta utilizzata minimo gr. 150 per 100 gr. di prodotto finito), zuccheri totali (58-68%), correttore di acidità (acido citrico).

Non sono ammessi né coloranti, né conservanti, né addensanti.

Caratteristiche chimico fisiche:

aspetto esteriore: consistenza morbida, caratteristico colore rosso bruno intenso con riflessi scuri;

rifrazione a 20º: 58-68 brix (con tolleranza +/- 2);

ph: 3 (con tolleranza +/- 0,5);

acidità (espressa in acido citrico): < 3 (con tolleranza +/- 0,5).

Caratteristiche organolettiche:

sapore caratteristico della confettura di frutta in buon equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidità.

Art. 3.

Zona di produzione, condizionamento e trasformazione

La zona di produzione, condizionamento e trasformazione della confettura a denominazione di origine protetta «Amarene brusche di Modena - Marene» è rappresentata esclusivamente dall'intero territorio amministrativo della provincia di Modena e dal territorio limitrofo della provincia di Bologna, limitatamente ai seguenti comuni: Anzola nell'Emilia, Bazzano, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte S. Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Vergato, come individuati dalla cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

L'origine delle «Amarene brusche di Modena - Marene» è attestata da una storia plurisecolare.

Nel modenese il ciliegio è tradizionalmente presente, di solito accorpato in pochi esemplari, presso i casolari di campagna. Di ciò fornisce, tra gli altri, testimonianza fin dal 1820 il grande botanico Giorgio Gallesio (cfr. il manoscritto «I giornali dei viaggi» stampato a Firenze nel 1995). Il primo esperimento di coltivazione intensiva della pianta viene attuato nel 1882 da un avvocato, Luigi Mancini, nel suo podere «La Colombarina» presso Vignola (v. G. Silingardi «I pionieri dell'economia modenese» in Bollettino della CCIAA di Modena, 1963).

La specifica vocazione del territorio favorì lo sviluppo della cerasicoltura su larga scala, sempre alla fine dell'800, come alternativa ai disastri provocati dalla fillossera della vite e dalla crisi della bachicoltura. I maggiori volumi di produzione non trovarono ostacoli ad una pronta collocazione sul mercato, sia in Italia che all'estero (v. Bollettini della CCIAA di Modena).

In tale contesto, le ciliegie brusche ebbero subito particolare fortuna anche nella trasformazione, sulla base di una tradizione secolare che affonda salde radici fin nel Rinascimento (Nannini «La gastronomia alla corte di Modena nei secoli XVI e XVII» in Archivio comunale di Modena). Nel 1662 è attestata una ricetta di confettura di ciliegia acida nel libro «L'arte di ben cucinare et istruire» di Bartolomeo Stefani, ma anche nei secoli successivi non mancano preziose testimonianze di una attività profondamente legata al territorio. Ne sono la prova due manoscritti modenesi dell'800 - il primo costituito da quattro quaderni compilati da quattro generazioni di padrone di casa di estrazione borghese e pubblicato nel 1970 (Tripi «Centonovantadue ricette dell'800 padano») e il secondo redatto da Ferdinando Cavazzoni, credenziere di Casa Molza, e pubblicato nel 2001 (Ronzoni «Un libro di cucina modenese dell'ottocento») - che riportano modalità di preparazione della confettura molto vicine alla ricetta moderna. Su questi presupposti, il passaggio dalle case di abitazione ai laboratori artigiani e alle piccole e medie aziende non poteva che essere breve. Gli stabilimenti privati, pur utilizzando tecnologie più avanzate, riuscirono tuttavia a mantenere sostanzialmente invariati i principi di base della produzione. Essi vennero avviati nel decennio 1915-25 e alcuni, tuttora in attività, rappresentano la continuità storica di una delle più tipiche tradizioni modenesi.

L'origine del prodotto è garantita, inoltre, da un sistema di tracciabilità fondato sulla iscrizione dei produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Metodo di coltivazione, raccolta e stoccaggio.

Le condizioni ambientali e di coltura dei frutteti destinati alla produzione della confettura a denominazione di origine protetta «Amarene brusche di Modena - Marene» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli di norma usati nella zona di produzione, e cioè tali da garantire una illuminazione e arieggiamento dell'intera chioma dell'albero. In particolare, la distanza lungo la fila e quella tra le file non devono essere inferiori ai quattro metri, mentre le forme di allevamento devono essere tendenzialmente a vaso o a fusetto, e loro varianti anche irregolari.

La coltivazione non richiede interventi particolari sotto il profilo della concimazione e della difesa fitosanitaria. È praticato l'inerbimento naturale nell'interfilare mentre sulla fila si opera con il diserbo chimico o pacciamatura per evitare danneggiamenti alle piante che hanno spiccata attitudine ai polloni. È consentita l'irrigazione di soccorso.

È vietata, comunque, ogni pratica di forzatura.

La raccolta viene effettuata sia manualmente sia meccanicamente nel periodo compreso dal 20 maggio al 31 luglio, tenuto conto dell'epoca di maturazione delle singole varietà presenti nel frutteto.

Qualora il prodotto sia raccolto meccanicamente, procedura questa che può aumentare la possibilità di danneggiamento parziale dei frutti, la consegna all'impianto di trasformazione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla raccolta. Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative dei frutti ed evitare l'insorgere di fermentazioni è necessario tenere sotto controllo la temperatura mediante processo di raffreddamento esterno da avviarsi entro due ore dalla raccolta.

Il raffreddamento può avvenire attraverso la semplice immersione nei «bins» di acqua e blocchi di ghiaccio ovvero di sola acqua avente una temperatura non superiore ai 15ºC, come pure attraverso l'utilizzo di stazioni mobili di raffreddamento o di celle frigorifere presso i centri di raccolta che assicurino una temperatura esterna variabile tra i 5º e i 15ºC.

5.2 Metodo di lavorazione.

Nella preparazione ed elaborazione della confettura a denominazione protetta «Amarene brusche di Modena - Marene», al fine di conferire al prodotto le sue peculiari caratteristiche, sono ammesse soltanto le pratiche di trasformazione tradizionali, riconducibili alla metodologia della concentrazione per evaporazione termica del frutto.

Al momento della trasformazione il prodotto deve essere maturo, deve cioè presentare una colorazione uniforme su almeno il 90% dei frutti.

La lavorazione inizia con l'inserimento dei frutti in una passatrice o denocciolatrice, dove questi vengono denocciolati e privati dei piccioli. Succo e frutta vengono quindi avviati al concentratore, dove si aggiunge zucchero saccarosio in percentuale non superiore al 35% in peso del prodotto e dove si predispone e si mantiene per almeno 30 minuti una temperatura compresa fra 60ºC e 80ºC allo scopo di sciogliere lo zucchero.

Non è ammessa l'aggiunta di zuccheri diversi dal saccarosio.

La concentrazione per evaporazione può avvenire, oltre che con il metodo classico del fuoco diretto a vaso aperto, anche sottovuoto. Questo secondo metodo è basato su di una depressione interna al concentratore e quindi su di una bollitura a temperatura inferiore (tra i 60ºC e i 70ºC), cosa che permette una riduzione dei tempi di lavorazione.

5.3 Confezionamento.

Al fine di salvaguardare la qualità del prodotto e garantirne il controllo e la tracciabilità, il confezionamento deve avvenire nella zona di produzione, indicata all'art. 3.

Il prodotto viene confezionato e posto in commercio in idonei contenitori di vetro o di banda stagnata aventi le seguenti capacità: 15 ml, 212 ml, 228 ml, 236 ml, 314 ml, 370 ml, 2650 ml, 5000 ml.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

il clima tendenzialmente subumido che caratterizza la zona di produzione e che, secondo la letteratura scientifica (V. M. Longstroth e R.L. Perry), per talune sue caratteristiche - come la distribuzione costante delle precipitazioni, con moderata eccedenza nel periodo invernale e moderata deficienza nel periodo estivo, e la temperatura, con periodi invernali non eccessivamente rigidi e periodi estivi mediamente temperati - influisce positivamente sulla coltivazione della pianta;

i fattori pedologici, consistenti nella diffusa presenza di suoli ben strutturati con discreta porosità e permeabilità e con una sostanziale conformazione di tipo franco limoso, che risultano particolarmente adatti alla coltivazione della pianta (v. provincia di Modena «Indagine sui suoli», 1963);

i fattori sociali evidenziati dall'usanza, attestata dal Gallesio fin dai primi anni dell'800, di contornare i casolari di campagna di quattro o cinque piante di amarene allo scopo di fare sciroppi, conserve, confetture, budini e torte, nonché dalla esistenza di una consolidata tradizione di attività di preparazione del prodotto a livello famigliare;

i fattori economici rilevabili dalla diffusione sul territorio, a partire dagli inizi del secolo scorso, di numerose aziende di produzione, di centri di raccolta e frigoconservazione, nonché di laboratori artigianali e di piccole e medie aziende di trasformazione;

i fattori produttivi evidenziati dalla persistenza nel territorio lungo i secoli di un sistema di produzione della confettura basato, pur nella inevitabile evoluzione tecnologica, sulla concentrazione per evaporazione termica del frutto;

i fattori umani consistenti nella persistenza nel tempo di quel particolare «saper fare», che è legato alla necessità della rapida trasformazione di un frutto di ridotta conservabilità e che ha dato vita a un prodotto rinomato e apprezzato principalmente per la naturalità del processo produttivo, senza l'impiego di addensanti coloranti o conservanti, e l'alto contenuto di frutta rispetto allo zucchero immesso;

i fattori gastronomici, quali le numerose ricette che nel tempo testimoniano l'utilizzo del prodotto nella preparazione di dolci tipici del territorio sia a livello famigliare che artigianale, dalle più antiche - contenute in particolare ne «L'arte di ben cucinare et istruire» di Bartolomeo Stefani del 1662, nel manoscritto noto come «Centonovantadue ricette dell'800 padano» del 1860 e nel ricettario di Ferdinando Cavazzoni, credenziere di Casa Molza, pure del 1860 - fino alle più recenti, nelle quali si suggerisce l'impiego della confettura specialmente per fare crostate casalinghe.

Art. 7.

C o n t r o l l i

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

La confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni del Reg. CE 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

«Amarene brusche di Modena - Marene» seguita, per esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile Denominazione di origine protetta;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto, consistente come da riproduzione sotto riportata, in una figura formata da una A graziata in carattere tipografico times e in colore verde scuro (pantone n. 363) nella quale la lineetta mediana è sostituita da una amarena in colore rosso (pantone n. 1788) con gambo e foglia. Il gambo del frutto è nella sua lunghezza in colore verde chiaro (pantone n. 382) e all'apice in colore rosso (pantone n. 1788), mentre la foglia, che si confonde parzialmente con la lettera A, è in colore verde scuro nella parte superiore (pantone n. 363) e in colore verde chiaro nella parte inferiore (pantone n. 382). La figura è inscritta in un quadrato di mm. 74x74. Nello spazio sottostante è riprodotta la scritta in colore nero.

Amarene Brusche di Modena - Marene D.O.P. riportata in carattere tipografico novarese medium in tre righe occupanti uno spazio misurato in linea orizzontale rispettivamente di mm 106, 61, 30 e di altezza mm 7, fra loro distanziate di mm 4.
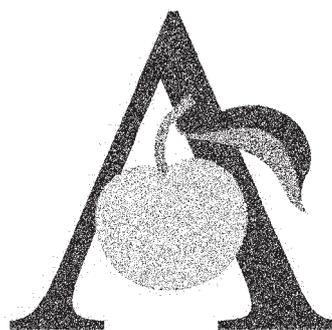
AMARENE BRUSCHE
DI MODENA - MARENE
D.O.P.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice.

Il produttore ha facoltà di indicare in etichetta i riferimenti alla varietà della pianta da cui proviene il frutto, l'annata di produzione, nonché il metodo di trasformazione impiegato.

La designazione «Amarene brusche di Modena - Marene» è intraducibile.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione di origine protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Amarene brusche di Modena - Marene», anche a seguito di processi di ela-

borazione e trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

04A12438

DECRETO 14 dicembre 2004.

Tempi di smaltimento e di adeguamento delle etichette dei prodotti composti, elaborati e trasformati, che utilizzano il riferimento ad una denominazione protetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)* del citato decreto che reca disposizioni sull'utilizzo della denominazione protetta nell'etichetta di prodotti composti, elaborati o trasformati;

Considerato che sono pervenute da parte degli operatori del settore richieste tese a salvaguardare i prodotti già etichettati, nonché a prevedere un congruo periodo per l'adeguamento alla nuova normativa sanzionatoria;

Considerato che la normativa del decreto legislativo di cui sopra innova sostanzialmente la materia e che appare pertanto necessario accogliere le richieste di cui sopra per non arrecare danni al settore;

Decreta:

Articolo unico

1. Agli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato che utilizzano in etichetta il riferimento ad una denominazione protetta è concesso un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alle premesse, per lo smaltimento delle etichette e per l'adeguamento delle stesse alle previsioni di cui all'art. 1, lettera *c)* del decreto legislativo citato nelle premesse.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti entro i successivi sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A12349

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 dicembre 2004.

Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 8 aprile 1983, n. 110;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» ed, in particolare, l'art. 9;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 alla individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero delle comunicazioni, nonché alla definizione dei compiti delle unità medesime e dei sedici Ispettorati territoriali ministeriali;

Su proposta del segretario generale, su parere conforme del direttore generale per la gestione delle risorse umane, del direttore generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, del direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, del direttore generale per la regolamentazione del settore postale, del direttore generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative e del direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua e disciplina le unità di livello dirigenziale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle comunicazioni, nonché i sedici Ispettorati territoriali di cui all'art. 32-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle competenze attribuite al Segretariato generale sono istituiti i seguenti quattro uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi indicati:

a) Ufficio I - Pianificazione, programmazione, normativa e coordinamento.

Collaborazione con il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi del Ministero. Coordinamento delle direzioni generali, anche per quanto attiene alle competenze da queste esercitate in relazione all'attività degli ispettorati territoriali. Adozione delle opportune iniziative per assicurare l'unità di indirizzo nelle attività di competenza di più direzioni generali. Istruzione degli schemi di direttive generali. Coordinamento dell'elaborazione degli schemi delle normative di settore. Coordinamento delle attività di segreteria degli organi tecnici, dei comitati, e delle commissioni operanti presso il Ministero, ad esclusione della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia. Coordinamento delle attività del Ministero in materia della sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di protezione civile, nonché di quelle che rivestono profili di segretezza. Coordinamento dei rapporti tra le strutture del Ministero e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo. Coordina l'attività ispettiva;

b) Ufficio II - Relazioni esterne, rapporti con l'utenza.

Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico. Comunicazione esterna. Gestione della biblioteca e del centro di documentazione. Gestione del museo storico. Coordinamento dei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti;

c) Ufficio III - Vigilanza, coordinamento amministrativo-contabile, statistica.

Attività di supporto alla vigilanza del Ministro sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni. Coordinamento delle attività del Ministero nell'ambito del sistema statistico nazionale (SISTAN). Coordinamento dell'attività contabile e della gestione delle convenzioni.

d) Ufficio IV - Relazioni internazionali.

Coordinamento dei programmi e delle attività internazionali nonché della partecipazione del Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali. Attività contabile inerente l'attività internazionale.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle competenze attribuite alla Direzione generale per la gestione delle risorse umane sono istituiti i seguenti quattro uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi indicati:

a) Ufficio I - Stato giuridico, concorsi, reclutamento.

Affari relativi allo stato giuridico del personale. Dotazione organica. Ruolo. Archivio generale del personale. Procedure concorsuali interne ed esterne. Assunzioni. Mobilità. Distacchi. Comandi. Trasferi-

menti. Riammissioni in servizio. Anagrafe delle prestazioni. Procedimenti disciplinari. Aspettative. Ruolo e gestione dirigenza. Part-time. Matricola. Controllo amministrativo degli accessi del personale. Normativa e circolari. Rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica. Attività extra istituzionali. Conto annuale e relazione sulla gestione. Adempimenti in materia di accesso ai documenti amministrativi sullo stato giuridico del personale. Attività di supporto al Segretario generale per i provvedimenti di organizzazione;

b) Ufficio II - Relazioni sindacali, formazione.

Relazioni sindacali. Contrattazione collettiva integrativa. Permessi, aspettative e distacchi sindacali. Formazione amministrativa, linguistica e relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro del personale. Rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con organismi, anche privati, debitamente selezionati, operanti nel settore della formazione. Gestione capitolo formazione. Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ARAN;

c) Ufficio III - Contenzioso del lavoro.

Attività precontenziose e contenzioso. Istruttoria dei ricorsi e rapporti con l'Avvocatura dello Stato. Gestione del capitolo per il rimborso delle spese liti. Sussidi al personale. Provvedimenti stralcio ex Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST). Pignoramenti presso terzi;

d) Ufficio IV - Gestione amministrativo-finanziaria, bilancio, quiescenza, previdenza.

Coordinamento formazione bilancio di previsione della spesa anche in fase di assestamento. Predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti. Gestione del trattamento economico stipendiale e accessorio. Ufficio cassa. Gestione capitoli. Apertura ruoli spesa fissa. Trattamento economico dipendenti. Convenzioni con Istituti finanziari. Rapporti con Ufficio centrale di bilancio, Ministero dell'economia e delle finanze, enti previdenziali e Corte dei conti. Apertura ruoli spesa fissa personale periferico. Ricostruzione carriera. Quiescenza. Cause di servizio. Equo indennizzo. Rendite infortunistiche. Adempimenti fiscali e previdenziali. Affari sociali - micro nido. Trattenimento in servizio,risoluzione rapporto di lavoro,liquidazione riliquidazione e riscatti buonuscita, normativa, circolari e adempimenti relativi alla 241/90 sulla materia di riferimento.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle competenze attribuite alla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico sono istituiti i seguenti cinque uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi indicati:

a) Ufficio I - Attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari.

Partecipazione ai lavori degli organismi nazionali comunitari ed internazionali di pianificazione e gestione delle frequenze per i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione. Preparazione e partecipazione alle Conferenze Mondiali delle radiocomunicazioni (WRC). Elaborazione e gestione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Coordinamento con il Ministero della difesa nell'utilizzazione dello spettro radioelettrico. Rilascio di pareri su normativa nazionale ed internazionale in materia di pianificazione, gestione e assegnazione di frequenze. Formulazione di proposte per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate a livello CEPT ed UE in materia di gestione dello spettro. Partecipazione alle conferenze di pianificazione delle assegnazioni delle frequenze in ambito internazionale (CEPT; UE, ITU). Tenuta del Registro nazionale delle frequenze. Collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva. Elaborazione dei piani di assegnazione di competenza del Ministero delle comunicazioni. Gestione del centro di calcolo utilizzato per la pianificazione delle assegnazioni. Attività conseguente agli accordi internazionali in materia di assegnazione delle frequenze comprese le frequenze e le reti satellitari e notifica e coordinamento all'Unione internazionale delle telecomunicazioni delle relative assegnazioni. Trattazione delle pratiche di interferenza originate o subite da stazioni estere;

b) Ufficio II - Controllo delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati.

Vigilanza dello spettro radioelettrico. Partecipazione al sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche. Partecipazione ad organismi nazionali, comunitari ed internazionali in materia di monitoraggio delle emissioni radioelettriche e di immissione sul mercato. Formulazione di proposte per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate a livello CEPT ed UE in materia di monitoraggio e immissione sul mercato. Coordinamento dell'attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003) svolti dagli Ispettorati. Gestione dei piani tecnici di acquisti di strumentazione degli Ispettorati territoriali e gestione dei relativi capitoli di spesa per le spese correnti e per gli investimenti relativamente al potenziamento delle strutture tecniche adibite al controllo dello spettro radioelettrico. Collaborazione con le autorità regionali nella definizione dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Definizione dei capitolati tecnici, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali, per gli acquisti a livello centrale di strumentazione tecnica. Adozione direttive per la disciplina tecnica relativa ad impianti radio di comunicazione elettronica e per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi.

Definizione delle interfacce radio nazionali. Pratiche di omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva europea 99/05, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. Trattazione delle pratiche di immissione sul mercato degli apparati radio ai sensi della direttiva europea 99/05, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. Accreditamento dei laboratori di prova, degli organismi notificati ai sensi della direttiva 99/05, riconoscimento degli organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica e tenuta dei relativi albi degli ispettori e degli esperti. Attività di vigilanza sugli apparati immessi sul mercato in collaborazione con gli Ispettorati territoriali. Rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni radio;

c) Ufficio III - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche. Esame dei piani tecnici ed assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi ad uso pubblico. Esame dei piani tecnici ed assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le stazioni del servizio fisso facenti parte di reti dei servizi ad uso pubblico. Collaborazione con la divisione competente nella tenuta ed aggiornamento del Registro nazionale delle frequenze. Collaborazione con la divisione competente nell'elaborazione della politica dello spettro a livello internazionale per le materie di propria competenza. Rapporti con la Direzione generale incaricata del rilascio delle autorizzazioni generali e dei diritti di uso delle frequenze. Formulazione di proposte per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate a livello CEPT ed UE. Adozione di direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti radio di comunicazione elettronica;

d) Ufficio IV - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato.

Esame dei piani tecnici ed assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi ad uso privato. Esame dei piani tecnici ed assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le stazioni del servizio fisso facenti parte di reti dei servizi ad uso privato. Collaborazione con la divisione competente nella tenuta del Registro nazionale delle frequenze. Collaborazione con la divisione competente nell'elaborazione della politica dello spettro a livello internazionale. Formulazione di proposte per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate a livello CEPT ed UE. Adozione di direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti radio di comunicazione elettronica;

e) Ufficio V - Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata.

Collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei Piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva. Esame dei piani tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva pubblica. Esame dei piani tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata nazionale e locale. Assistenza agli Ispettorati territoriali nelle pratiche di modifica delle caratteristiche degli impianti di radiodiffusione. Esame dei piani tecnici ed assegnazione delle frequenze per le stazioni del servizio fisso in ausilio al servizio di radiodiffusione. Collaborazione con la divisione competente nell'elaborazione della politica dello spettro a livello internazionale per le materie di propria competenza. Rapporti con la Direzione generale interessata al rilascio delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni. Trattazione degli aspetti tecnici del contenzioso nel settore di propria competenza in collaborazione con la Direzione generale competente per il rilascio delle concessioni/licenze e con gli Ispettorati territoriali. Partecipazione ai lavori degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali. Formulazione di proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali. Adozione di direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti di radiodiffusione.

Art. 5.

1. Per l'espletamento delle competenze attribuite alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione sono istituiti i seguenti cinque uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi indicati:

a) Ufficio I - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico.

Istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Concessione dei diritti di uso delle frequenze, se del caso previo esperimento di gara, individuati dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nel rispetto del piano nazionale di numerazione. Adozione di direttive amministrative. Acquisizione al bilancio di contributi. Adeguamento periodico del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche. Gestione del fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche. Disciplina dei servizi a sovrapprezzo. Erogazione benefici in materia di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Studi anche comparati sull'evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Disciplina di competenza per il settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico;

b) Ufficio II - Comunicazioni elettroniche ad uso privato.

Istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato. Concessione dei diritti individuali d'uso delle frequenze individuati dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Acquisizione al bilancio dei contributi. Adozione di direttive amministrative. Disciplina di competenza per il settore delle comunicazioni elettroniche ad uso privato. Recupero di canoni e contributi evasi nel settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato e nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva;

c) Ufficio III - Radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata.

Rilascio concessioni e licenze, se del caso previo esperimento di gara, e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive. Adozione delle direttive amministrative. Adempimenti inerenti alla convenzione e al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Disciplina di competenza del settore della radiodiffusione. Studi anche comparati sulla evoluzione dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva. Acquisizione al bilancio di canoni e contributi;

d) Ufficio IV - Vigilanza, attività Unione europea e internazionale.

Vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche. Vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazioni elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero. Istruzioni e coordinamento in materia di interferenze elettriche e rilascio di nulla osta alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica. Esame dei piani tecnici per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici. Partecipazione ai lavori degli organismi nazionali, comunitari e internazionali. Formulazione di proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali;

e) Ufficio V - Contributi, adozione nulla osta per i benefici dell'editoria.

Erogazione benefici in materia di servizi di radiodiffusione sonora e televisiva. Adozione nulla osta per i benefici dell'editoria. Contratti.

Art. 6.

1. Per l'espletamento delle competenze attribuite alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale sono istituiti i seguenti quattro uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi indicati:

a) Ufficio I - Regolamentazione, attività Unione europea e internazionali.

Regolamentazione del settore postale. Contratto di programma fornitore del servizio universale. Livelli di qualità del servizio universale. Tariffe e prezzi. Promozione dei provvedimenti per l'accesso alla rete postale pubblica in condizione di trasparenza e non discriminazione. Adozione dei provvedimenti a tutela della riservatezza e della sicurezza della rete postale. Attività dell'Unione europea e internazionali. Partecipazione alla definizione delle politiche dell'Unione europea ed all'attività degli organismi internazionali di settore. Esame della normativa dell'Unione europea e promozione delle iniziative necessarie al suo recepimento nell'ordinamento interno. Promozione dell'interfunzionalità tra le reti nazionali dei Paesi dell'Unione europea;

b) Ufficio II - Licenze ed autorizzazioni.

Rilascio licenze per servizi di servizio universale non riservati. Istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi non rientranti nel servizio universale. Istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per il servizio di scambio documenti. Tenuta del registro degli operatori privati. Determinazione del contributo relativo al fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Amministrazione e disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di compensazione. Acquisizione al bilancio e aggiornamento periodico dei contributi inerenti all'espletamento del servizio postale. Coordinamento dell'attività di competenza svolta dagli Ispettorati territoriali. Attività di relazione per le funzioni a rilevanza comunitaria;

c) Ufficio III - Vigilanza e controllo.

Monitoraggio, controllo e verifica del rispetto delle norme, degli standard di qualità e degli obblighi anche relativi al fornitore del servizio universale. Reclami. Vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti da licenze, autorizzazioni e contratto di programma con il fornitore del servizio universale. Vigilanza sul rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile del fornitore del servizio universale. Monitoraggio dell'andamento degli oneri relativi alle agevolazioni postali per i prodotti editoriali. Vigilanza sull'accertamento degli illeciti e sull'attività sanzionatoria. Coordinamento dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo svolta in materia postale dagli Ispettorati territoriali. Vigilanza sull'Istituto postelegrafonici (IPOST). Attività di relazione per le funzioni a rilevanza comunitaria;

d) Ufficio IV - Attività di monitoraggio, analisi e ricerche, diritti degli utenti, relazioni esterne, filatelia

Monitoraggio sul processo di liberalizzazione del mercato postale in Italia (direttive U.E. 97/67/CE e 2002/39/CE). Analisi economiche, indagini, anche comparate, sull'evoluzione del settore per segnalare al Governo ed al Parlamento interventi per adeguare e orientare la disciplina del settore postale alle evoluzioni previste o in atto in merito a tecnologie, prodotti, servizi, sistemi distributivi e concorrenziali. Incentivazione della normalizzazione tecnica. Attività di informazione relativamente ai diritti dell'utenza e ai controlli effettuati sul rispetto delle norme di qualità dei servizi. Relazioni con le associazioni dei consumatori. Rapporti con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai fini della fissazione degli standard di qualità del servizio universale e della programmazione dell'attività di controllo della qualità dei relativi servizi. Attività di comunicazione esterna ai gestori e all'utenza

dei servizi postali, cura delle relazioni tra gestori. Attività di relazione per le funzioni a rilevanza comunitaria. Attività di supporto alla politica filatelica. Attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia. Relazioni con la Giunta d'arte istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

Art. 7.

1. Per l'espletamento delle competenze attribuite alla Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative sono istituiti i seguenti tre uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi indicati:

a) Ufficio I - Acquisti e servizi.

Affari generali. Sale stampa e oneri accessori. Adempimenti decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Gestione del patrimonio. Gestione acquisti di beni e servizi generali. Analisi dei fabbisogni. Relazione capitolati. Esperimento delle procedure di acquisto. Contrattualistica. Gestione contratti. Approvvigionamento beni e servizi a carattere generale. Gestione degli automezzi. Garage. Rapporti con il demanio. Consegnatario centrale. Pubblicazioni. Fermi amministrativi. Servizi di vigilanza, informazione e portineria. Centrale telefonica. Sistema controlli degli accessi e tessere magnetiche;

b) Ufficio II - Sistemi informativi automatizzati, raccolta dati statistici.

Responsabilità sistemi informativi automatizzati ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Sviluppo e gestione dei sistemi informativi uffici centrali e periferici. Interconnessione con altre amministrazioni per il tramite Sistema pubblico di connettività della RUPA. Acquisizione di beni e servizi informatici. Analisi dei fabbisogni e definizione specifiche tecniche. Gestione contratti e fornitori. Coordinamento attività e flussi comunicazioni interni ed esterni (siti). Rapporti con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al settore delle comunicazioni;

c) Ufficio III - Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.

Attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni anche telematiche. Gestione dei rapporti con organismi nazionali ed internazionali, ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Predisposizione e gestione, nell'ambito del coordinamento dei programmi di informatizzazione delle attività degli uffici centrali e periferici, del piano per la sicurezza informatica relativo alla gestione dei documenti informatici.

Art. 8.

1. Costituiscono articolazioni periferiche del Ministero gli Ispettorati territoriali, uffici dirigenziali di livello non generale, con i seguenti ambiti territoriali:

Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;

Lombardia con sede a Milano;

Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano;

Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;

Veneto con sede a Venezia;

Emilia-Romagna con sede a Bologna;

Liguria con sede a Genova;

Toscana con sede a Firenze;

Marche e Umbria con sede ad Ancona;

Lazio con sede a Roma;

Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;

Campania con sede a Napoli;

Puglia e Basilicata con sede a Bari;

Calabria con sede a Reggio Calabria;

Sicilia con sede a Palermo;

Sardegna con sede a Cagliari.

2. Ciascun Ispettorato è diretto da un dirigente di seconda fascia incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. In caso di assenza o impedimento del dirigente, un funzionario appartenente all'area C secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro provvede al coordinamento delle attività dell'ispettorato.

4. Le competenze tecnico-amministrative affidate agli Ispettorati territoriali comprendono l'attività istruttoria ed i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti in materia di:

a) affari generali ed amministrativo-contabili;

b) gestione amministrativa-contabile del personale e relativo contenzioso;

c) funzioni di consegnatario;

d) gestione dei servizi di automazione e promozione e sviluppo delle attività informatiche;

e) funzione di Ufficiale rogante;

f) controllo di gestione;

g) gestione contratti e capitoli di spesa;

h) svolgimento degli esami per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio delle stazioni radio comprese quelle del servizio radiomarittimo;

i) rilascio titoli abilitativi e delle licenze per l'esercizio delle stazioni radio di propria competenza compresi quelli dei servizi radiomarittimi;

l) conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica di propria competenza;

m) accertamento delle violazioni di leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di servizio nell'ambito delle materie di spettanza del Ministero delle comunicazioni e applicazione delle relative sanzioni amministrative per la parte di propria competenza;

n) contenzioso e rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato, rappresentanza in giudizio, ove previsto, nel settore delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e dei servizi postali;

o) prestazioni per conto terzi;

p) verifiche di legittimità e contabili in relazione alla normativa concernente le agevolazioni tariffarie all'editoria, per quanto di competenza;

q) verifica e controllo tecnico sui servizi di comunicazione elettronica;

r) interferenze ai servizi di comunicazione elettronica via radio;

s) rilascio e verifica delle autorizzazioni all'installazione e manutenzione degli impianti telefonici interni;

t) vigilanza e controllo su apparati terminali di utente;

u) controlli sulle comunicazioni elettroniche su disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle Autorità garanti;

v) attività di sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazione ai sensi del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

z) vigilanza sulle interferenze tra impianti e condutture di energia elettrica e linee di comunicazione elettronica; rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate su delega ai sensi dell'art. 95, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

aa) controlli sul rispetto della normativa postale e verifiche presso gli operatori del settore postale;

bb) controlli sulla qualità dei servizi forniti dai licenziatari del settore postale e verifiche sul rispetto degli obblighi di servizio universale nel settore postale;

cc) individuazione e rimozione delle interferenze a servizi di radiocomunicazioni;

dd) rilascio delle autorizzazioni all'ottimizzazione e alle modifiche di impianti radiotelevisivi secondo la normativa vigente;

ee) sorveglianza e protezione delle radiocomunicazioni dei servizi pubblici essenziali;

ff) collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza per la tutela delle comunicazioni elettroniche durante manifestazioni pubbliche;

gg) controllo tecnico sui parametri radioelettrici dei servizi in concessione, licenza ed autorizzazione nonché del rispetto delle condizioni fissate dagli atti di concessione, licenza ed autorizzazione, comprese le verifiche sulle aree di copertura;

hh) controlli su disposizione dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

ii) registrazione delle programmazioni delle emittenti su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dei CO.RE.RA.T./CO.RE.COM;

ll) compatibilizzazione tra impianti di emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva pubbliche e private anche attraverso l'utilizzazione di sistemi informatici di pianificazione;

mm) collaborazione con ANPA e ARPA nelle misure di livello di inquinamento elettromagnetico;

nn) collaborazione, ove richiesta, con le autorità regionali, provinciali e comunali nell'individuazione di postazioni di irradiazione radioelettricamente idonee nei casi di delocalizzazione di impianti radioelettrici o nella definizione delle procedure di riduzione a conformità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003;

oo) collaudi ed ispezioni alle stazioni radio installate a bordo delle imbarcazioni;

pp) tenuta ed aggiornamento dell'archivio delle stazioni radio del servizio radiomobile terrestre privato e del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva;

qq) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.

5. Ferma restando l'attività di coordinamento del Segretariato generale, gli Ispettorati territoriali fanno riferimento:

a) alla direzione generale per la gestione delle risorse umane per le materie di cui alle lettere *b)* e *g)* del comma 4;

b) alla Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radio per le materie di cui alle lettere *g), h), i), n), o), q)* (via radio), *r), u), v), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo), pp)* del comma 4;

c) alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione per le materie di cui alle lettere *l), m), n), o), p), q)* (via filo), *s), z), dd), ii), qq)* del comma 4;

d) alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale per le materie di cui alle lettere *n), aa), bb)* del comma 4;

e) all'Istituto superiore per le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione per le materie di cui alla lettera *t)* del comma 4;

f) alla direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative per le materie di cui alle lettere *a), c), d), e), g)* del comma 4.

6. Le materie di competenza sono di norma ripartite, per la trattazione, tra le seguenti sottoarticolazioni:

I - Logistica:

gestione del personale, segreteria e gestione capitoli inerenti;

controllo di gestione;

patrimonio e approvvigionamenti (gare e appalti - gestione capitoli inerenti);

funzioni di consegnatario e ufficiale rogante;

affari riservati;

affari legali e contenzioso;

ufficio relazioni con il pubblico;

gestione protocollo;

rapporti con le dipendenze provinciali;

relazioni sindacali;

applicazione decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni;

formazione del personale;

gestione automezzi;

gestione servizi di automazione e sviluppo delle attività informatiche.

II - Autorizzazioni, verifiche e controlli:

autorizzazioni e nulla osta settore editoria;

controllo servizi postali;

autorizzazioni generali e licenze radioelettriche per apparati ed impianti;

attività sanzionatoria;

rilascio titoli abilitativi.

III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico:

controllo tecnico sui servizi di comunicazione elettronica;

sorveglianza mercato (marcatura CE) - settore telefonico;

controllo autorizzazioni servizi di comunicazione elettronica uso pubblico/privato e ditte installatrici di impianti telefonici interni (I.T.I.);

controllo interferenze elettriche linee di trasmissione.

IV - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore radioelettrico:

autorizzazioni all'ottimizzazione e alle modifiche di impianti radiotelevisivi secondo la normativa vigente e controllo presso i concessionari ed autorizzati del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva e relativa vigilanza sui rispettivi atti abilitativi e sull'applicazione dei piani di assegnazione;

compatibilizzazione degli impianti anche a seguito di ordinanze regionali;

monitoraggio sui livelli di inquinamento elettromagnetico e rimozione delle situazioni interferenziali;

collaudi e controlli a bordo di navi;

sorveglianza del mercato (marcatura CE) per il settore radioelettrico;

controllo sui servizi radioelettrici pubblici e privati. Interventi per la rimozione delle interferenze ai pubblici servizi.

7. Per motivate esigenze di servizio, previa autorizzazione del Segretario generale e sentito il parere delle Direzioni generali competenti e delle organizzazioni sindacali, il direttore dell'Ispettorato territoriale può provvedere, con proprio provvedimento, ad accorpare o modificare, anche temporaneamente, più sottoarticolazioni ed ad individuare funzioni da riportare sotto la propria diretta dipendenza.

8. In ciascun ambito territoriale operano le dipendenze provinciali che effettuano a livello locale i compiti delle sottoarticolazioni ad esse demandati comprese le funzioni di sportello per il pubblico. L'istituzione o la soppressione delle dipendenze provinciali sono disposte con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale previa verifica congiunta con gli organi centrali delle risorse necessarie e su parere favorevole del Segretario generale e sentite le organizzazioni sindacali.

9. Gli Ispettorati territoriali concorrono allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di base, di aggiornamento e specialistica nelle materie di competenza, secondo la programmazione didattica stabilita dagli organi centrali e dall'I.S.C.T.I. e con osservanza delle direttive degli stessi.

Art. 9.

1. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, sono istituiti sette uffici di livello dirigenziale non generale, da individuarsi con successivo provvedimento di organizzazione.

Art. 10.

1. Gli uffici di livello dirigenziale, per le materie di propria competenza:

a) istruiscono il contenzioso;

b) predispongono gli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare.

Art. 11.

1. Con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche funzionali alle strutture organizzative come stabilite nel presente decreto.

2. Con decreto direttoriale sono individuate le risorse da destinare alla struttura di diretta collaborazione del direttore generale, anche per lo svolgimento delle attività di segreteria, gestione del bilancio e controllo di gestione, nonché le risorse da destinare agli uffici di livello dirigenziale. È fatta salva la facoltà del direttore generale di delegare ad uno degli uffici dirigenziali dipendenti le attività di gestione del bilancio e di controllo di gestione. Sottoarticolazioni degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale sono individuate con decreto del Segretario generale e dei direttori generali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. L'ordinamento degli uffici, disposto con il presente decreto, decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, ed il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 dicembre 2004

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5 Comunicazioni, foglio n. 64

ALLEGATO

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Segretariato Generale **Uffici dirigenziali**	**n.**	**4**
Direzione Generale risorse umane **Uffici dirigenziali**	**n.**	**4**
Direzione Generale servizi comunicazione elettronica e radiodiffusione **Uffici dirigenziali**	**n.**	**5**
Direzione Generale pianificazione e gestione spettro radioelettrico **Uffici dirigenziali**	**n.**	**5**
Direzione Generale regolamentazione settore postale	**n.**	**4**
Direzione Generale gestione risorse strumentali e informative	**n.**	**3**
Istituto Superiore comunicazioni e tecnologie informazione	**n.**	**7**
Ispettorati territoriali	**n.**	**16**
Servizio Controllo interno	**n.**	**2**
Totale	**n.**	**50**

04A12738

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2004.

Verifica della qualità del servizio postale nel primo semestre 2004.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003, recante la definizione degli indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1º luglio 2003;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4;

Esaminato il primo rapporto semestrale certificato per l'anno 2004 presentato dalla già menzionata società IZI, riguardante il periodo 1º gennaio 2004 - 30 giugno 2004;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato, alla luce dell'art. 4 del succitato contatto di programma, che, mentre i risultati delle verifiche sono soggetti a pubblicazione semestrale, all'Autorità di regolamentazione del settore postale è affidata l'adozione di misure sanzionatorie, ove ne sussistano i presupposti, solo all'esito di una consuntivazione su base annuale dei dati;

Adotta
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1º gennaio 2004 - 30 giugno 2004, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+5
parametri di qualità	93,0%	99,0%
risultati conseguiti*	91,7%	99,0%
scostamento	– 1,3%	—

*I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1º gennaio 2004 - 30 giugno 2004, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+3
parametri di qualità	87,0%	99,0%
risultati conseguiti*	86,5%	99,0%
scostamento	– 0,5%	—

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il Ministro: GASPARRI

04A12432

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2004.

Prezzo del prodotto «Pacco ordinario» per spedizioni all'interno della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo del 23 dicembre 2003, n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004, di attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto, in particolare, l'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 261/1999, che dispongono la competenza dell'autorità di regolamentazione del settore postale a fissare, nella misura massima e in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati, i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, come definito dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo, nonché i criteri per la determinazione dei prezzi stessi con specifico riferimento alla correlazione ai costi e al recupero di efficienza dei servizi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile 2000, che conferma la concessione del servizio postale universale alla società per azioni Poste Italiane;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001, recante «Approvazione delle condizioni generali del servizio postale»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 18 aprile 2001, recante «spedizione dei pacchi nell'interno della Repubblica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003, recante, tra altro, gli indici di qualità relativi ai tempi di recapito del prodotto «pacco ordinario»;

Vista la deliberazione del CIPE del 29 settembre 2003, n. 77, recante le linee guida sulla regolazione del settore postale, la quale prevede, tra l'altro, la cadenza triennale dell'aggiornamento delle tariffe e dei prezzi

dei servizi postali rientranti nell'ambito del servizio universale previa verifica dell'effettivo andamento dei costi dei servizi;

Tenuto conto che la medesima deliberazione n. 77/2003 riconosce allo strumento regolatorio della manovra tariffaria, in coordinamento con gli altri strumenti regolatori costituiti dal piano d'impresa adottato da Poste Italiane S.p.a. e dal contratto di programma, una funzione di efficientamento della società stessa in vista della liberalizzazione del mercato postale e perciò stesso di riduzione degli oneri del servizio universale;

Considerato che, con deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 23 dicembre 2003, recante «nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza», sono stati aggiornati le tariffe e i prezzi dei soli prodotti di corrispondenza;

Visto il contratto di programma 2003 - 2005 stipulato il 1° giugno 2004 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società per azioni Poste Italiane, ed in particolare l'art. 7;

Vista la proposta di adeguamento del prezzo del prodotto «pacco ordinario», formulata dalla società Poste Italiane S.p.a. in data 22 luglio 2004, nonché la successiva relazione illustrativa integrativa in data 22 settembre 2004;

Ritenuto che tale proposta è in linea con i principi fissati dalla citata deliberazione del CIPE n. 77/2003 sulla regolazione del settore postale in tema di periodicità delle manovre tariffarie nonché di verifica dell'andamento dei costi e dei risultati di qualità del servizio, consentendo, altresì, il riallineamento temporale con la manovra già effettuata per i prodotti di corrispondenza;

Verificata, ai sensi del citato art. 13 del decreto legislativo n. 261/1999, la coerenza della proposta di nuova struttura tariffaria dei prodotto «pacco ordinario» con la struttura tariffaria vigente dei servizi rientranti nell'area riservata;

Considerato che la revisione del prezzo di cui trattasi avrà un effetto di riduzione dell'onere del servizio universale correlato al processo produttivo del prodotto «pacco ordinario»;

Delibera:

Art. 1.

Prezzo e dimensioni

1. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ordinari di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno della Repubblica è fissato in € 7,00.

2. Le dimensioni massime del pacco ordinario sono le seguenti: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2.

3. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ingombranti di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno della Repubblica è fissato in due volte il prezzo base.

4. Le dimensioni massime del pacco ingombrante sono le seguenti: lunghezza m 1,5; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 3.

5. Il premio di assicurazione del pacco ordinario è di € 2,58 per un valore massimo dichiarato di € 1.032,91.

Art. 2.

Prezzi speciali, condizioni associate e servizi accessori

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, Poste Italiane S.p.a. può applicare prezzi speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione, tenendo conto dei costi evitati rispetto al servizio ordinario e garantendo la loro adeguata pubblicità.

2. Poste Italiane S.p.a. può offrire servizi accessori al servizio relativo all'offerta del prodotto «pacco ordinario», in conformità alle condizioni generali di servizio di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001.

Art. 3.

Spedizioni per l'estero

1. Per la spedizione di pacchi indirizzati all'estero continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni e condizioni.

Art. 4.

Qualità del servizio

1. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a rispettare gli obiettivi di qualità stabiliti dall'autorità di regolamentazione del settore postale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente deliberazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

Il Ministro: GASPARRI

04A12433

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2004.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka, di cui alla legge n. 22/1987, al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE STRATEGIE
E LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 settembre 2004 di cui al punto 5 del resoconto sommario;

Viste le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 del 17 dicembre 2003;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca E!2365 MEDEA+ A203 IM4DTTV - Modem integrato per TV digitale terrestre è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate nelle schede allegate che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate complessivamente in € 3.912.085,36 e graveranno sulle disponibilità assegnate con decreto n. 1911/2003 di cui alle premesse.

Di detto importo la quota di € 1.218.965,09 corrispondente alle agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa è impegnato sullo stanziamento del capitolo n. 8932 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il dirigente: FONTI

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.6 • Protocollo N. 1931

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 1931 del 15/02/2001 Comitato del 14/09/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2365 MEDEA+ A203 IM4DTTV – Modem integrato per TV digitale terrestre

Inizio: 15/05/2001

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMICROELECTRONICS S.R.L.

AGRATE BRIANZA (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.021.500,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.421.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	600.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 718.075,00	€ 177.925,00	€ 896.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.703.425,00	€ 422.075,00	€ 2.125.500,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.421.500,00	€ 600.000,00	€ 3.021.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.6 • Protocollo N. 1931

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	936.050,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.844.375,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.6 • Protocollo N. 1929

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 1929 del 15/02/2001 Comitato del 14/09/2004

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 2365 MEDEA+ A203 IM4DTTV – Modem integrato per TV digitale terrestre

Inizio: 15/05/2001

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
GIUNTI INTERACTIVE LABS S.R.L.
FIRENZE (FI)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.414.575,45
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	0,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.414.575,45

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.414.575,45
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.414.575,45

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.6 • Protocollo N. 1929

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	282.915,09
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	848.745,27

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo aumento del capitale sociale, mediante versamento di denaro fresco, per un importo pari alla differenza tra il costo ammissibile e l'ammontare dell'incentivo FAR spettante, oppure al preventivo versamento di un finanziamento di pari importo da parte della controllante ed all'impegno da parte della controllante stessa a non chiederne la restituzione prima della fine del progetto.

04A12447

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Soppressione della sezione staccata dell'ufficio di Paola operante ad Amantea.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. A decorrere dal 15 dicembre 2004 è soppressa la sezione staccata dell'ufficio di Paola operante ad Amantea.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la soppressione della sezione staccata di Amantea. Ciò in quanto il limitato carico di lavoro non giustifica gli oneri connessi al suo funzionamento.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore: FERRARA

04A12547

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, dalle ore 12 alle 12,30 del 17 novembre 2004, il parziale mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12 alle 12,30 nella giornata del 17 novembre 2004 per corso di formazione del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia con nota protocollo n. 1942 del 18 novembre 2004 e della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 19 novembre 2004, protocollo n. 4907, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A12435

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2004.

Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante, di cui all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta.

1.1. È approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2004, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale credito d'imposta spettante dal 1° gennaio 2003 e fino alla data di chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.

1.2. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato anche per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera *f)*, dello stesso testo unico nonché i dati relativi agli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico.

1.3. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 13 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2004. Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del presente provvedimento purché i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione di cui al punto 1.1.

1.4. La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla sezione I, concernente i dati relativi alla società emittente, dalla sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili, dalla sezione IV, relativa ai dati sugli utili corrisposti e dalla sezione V, concernente i dati dei proventi equiparati agli utili.

1.5. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.6. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Motivazioni.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la nozione di utili nell'ambito dei redditi di capitale è prevista dall'art. 44, mentre il regime di tassazione dei dividendi trova la sua disciplina negli articoli 47, 59 ed 89 del citato testo unico.

Le predette modifiche hanno comportato da un lato l'eliminazione del credito d'imposta e dall'altro l'applicazione di una differente modalità di tassazione dei dividendi in relazione alla titolarità o meno di una partecipazione qualificata. Pertanto, a partire dagli utili percepiti dal 1° gennaio 2004, le persone fisiche che possiedono una partecipazione non qualificata subiranno una tassazione alla fonte a titolo d'imposta e non riceveranno più la presente certificazione.

Inoltre, l'attuale sistema di tassazione dei redditi di capitale prevede l'equiparazione agli utili dei proventi relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)* e *b)*, del citato testo unico, nonché dei contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza e degli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico. Di conseguenza, si è reso necessario inserire nello schema di certificazione una nuova sezione atta a raccogliere i predetti dati.

Poiché le nuove disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1º gennaio 2004, il nuovo regime di tassazione dei dividendi e la conseguente eliminazione della possibilità di beneficiare del credito d'imposta, si rendono applicabili in relazione ai dividendi incassati nel periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1º gennaio 2004. La presenza dei dati relativi all'ammontare degli utili sui quali calcolare il credito d'imposta nello schema di certificazione è necessaria al fine di consentire il rilascio della stessa anche ai soggetti percettori con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali continua ad applicarsi la previgente disciplina per il periodo d'imposta ancora in corso alla data del 1º gennaio 2004, fatte salve in ogni caso le disposizioni introdotte dall'art. 40 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento:

legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica (articoli 5 e 6);

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 40);

decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO ________

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale | Cognome e Nome o Denominazione

Comune | Prov. | Cap

Via e numero civico | Codice del soggetto che rilascia la certificazione

SEZIONE I – DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE

Codice fiscale o codice identificativo estero (1) | ISIN (2) | Denominazione (3) | Cod.Stato estero (4)

Comune (5) | Prov. (6) | Via e numero civico (7)

SEZIONE II – DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

Codice ABI (8) | Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT (9) | Codice fiscale (10)

Denominazione (11) | Cod.Stato estero (12)

SEZIONE III – DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

Codice fiscale (13) | Cognome ovvero Denominazione (14)

Nome (solo per le persone fisiche) (15) | Sesso (M o F) (16) | Data di nascita (17) giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita (18) | Prov. (19)

Comune del domicilio fiscale (20) | Prov. (21) | Via e numero civico (22)

Codice stato estero (23) | Codice di identificazione fiscale estero (24)

SEZIONE IV – DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI

Numero azioni o quote (25) | Percentuale confitolarità (26) | Dividendo unitario (27) | Dividendo complessivo (28)

Aliquota (29) | Ritenuta (30) | Imposta sostitutiva (31) | Imposta estera (32)

AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA

Pieno 51,51% (33) | Limitato 51,51% (34) | Limitato D.L. 269/2003 (35) | Pieno 56,25% (36) | Limitato 56,25% (37) | Pieno 58,73% (38)

Limitato 58,73% (39) | 9/16 (40) | 25% (41) | Non spettante (42)

SEZIONE V – DATI RELATIVI AI PROVENTI EQUIPARATI AGLI UTILI

Strumenti finanziari (43) | Associazione in partecipazione (44) | Interessi riqualificati art. 98 TUIR (45) | Aliquota (46) | Ritenuta (47) | Imposta estera (48)

ANNOTAZIONI

DATA giorno mese anno | FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

ATTENZIONE Fatte salve le disposizioni dell'art. 40 del D.L. n. 269 del 2003, ai dividendi percepiti nel 2004 da soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, continua ad applicarsi la disciplina del credito d'imposta e le norme del TUIR vigenti al 31 dicembre 2003 fino al termine dell'esercizio in corso al 1° gennaio 2004.

Generalità

La certificazione prevista dall'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi derivanti da strumenti finanziari assimilati, relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati, contenuti nella presente certificazione, per indicare in sede di dichiarazione dei redditi, i proventi conseguiti ed i crediti d'imposta qualora siano ancora spettanti.
La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La stessa certificazione può essere utilizzata dai soggetti non residenti al fine di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.
La certificazione deve indicare anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) e b) del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR nonché i dati relativi agli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del TUIR.
Si ricorda inoltre che la presente certificazione va rilasciata anche per la distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) che sono considerati utili e riserve di utili ai sensi dell'art. 47, comma 1 del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari sostituti di imposta, la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
Gli utili o gli altri proventi da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.
La certificazione deve essere consegnata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.
Qualora in relazione al medesimo soggetto emittente siano certificati utili per alcuni dei quali, in relazione al periodo d'imposta del percettore, risulti ancora spettante il credito d'imposta, devono essere rilasciate distinte certificazioni.
Può invece essere rilasciata un'unica certificazione qualora in relazione allo stesso soggetto emittente siano certificati utili aventi lo stesso trattamento fiscale e/o più proventi equiparati indicati nella sezione V, dandone però distinta indicazione nelle annotazioni.

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.

1

Istruzioni per la compilazione

La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti:

- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a) e b)*, del TUIR);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR.

Nel campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" deve essere indicato uno dei seguenti codici:

A – se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

B – se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

C – se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

D – se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;

E – se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

F – se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

G – se la certificazione è rilasciata da un soggetto diverso dalle società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR.

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati.

Sezione I
Dati relativi al soggetto emittente

In questa sezione devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, la denominazione del soggetto emittente.

Nel **punto 4,** il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni.

Nei **punti da 5 a 7,** devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l'emittente è un soggetto residente.

Sezione II
Dati relativi all'intermediario non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- al **punto 8** il codice ABI ove attribuito;
- al **punto 9** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- al **punto 10** il codice fiscale italiano se attribuito;

- al **punto 11** la denominazione della società o ente;
- al **punto 12** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni.

Sezione III

Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati

In questa sezione, nei **punti** da **13** a **24,** devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.
Nel caso che il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

- nei **punti 20** e **22**, indicare la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 23**, deve essere inserito il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni;
- nel **punto 24**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Sezione IV

Dati relativi agli utili corrisposti

Nella sezione IV vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ed i dati relativi ai crediti d'imposta ancora spettanti ai sensi delle disposizioni contenute nel TUIR vigente al 31 dicembre 2003.
In particolare la sezione deve essere compilata secondo le modalità che seguono.
Nel **punto 25**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.
Nel **punto 26**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più soggetti.
Nel **punto 27**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.
Nel **punto 28**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di indicare il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero.
Nel **punto 29**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi.
Nei **punti 30** e **31**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.
Nel **punto 32**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

I successivi **punti** della presente sezione devono essere compilati, secondo le istruzioni di seguito riportate, solo nel caso di soggetti percettori che possono avere il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per indicare l'ammontare degli utili sui quali è ancora possibile calcolare il credito d'imposta sui dividendi (Cir n. 4/E del 3 febbraio 2004).
Con riferimento a tali soggetti nelle annotazioni potranno essere indicati gli ulteriori dati relativi al credito d'imposta attribuito ovvero alla sua mancata attribuzione.
Nei **punti 33 e 34**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 ed entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 51,51 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
Nel **punto 35**, devono essere indicati gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura anticipata dell'esercizio sociale, per i quali spetta il credito d'imposta limitato nella misura del 51,51 per cento, secondo le disposizioni previste ai commi 1 e 2, dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Nei **punti 36 e 37,** devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 56,25 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-*bis* e 94, comma 1-*bis* del TUIR vigente al 31 dicembre 2003.

Nei **punti 38** e **39**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato, nella misura del 58,73 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-*bis* e 94, comma 1-*bis* del TUIR vigente al 31 dicembre 2003.

Nel **punto 40** devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, del TUIR vigente al 31 dicembre 2003 e dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *b)*, del TUIR vigente al 31 dicembre 2003, cui spetta il credito d'imposta nella misura di 9/16 (56,25%).

Nel **punto 41** devono essere indicati gli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui spetta il credito d'imposta nella misura del 25 per cento.

Nel **punto 42** devono essere indicati gli utili per i quali non è prevista l'attribuzione del credito d'imposta. Nelle annotazioni deve essere fornita specifica indicazione della causa che ha determinato la mancata attribuzione del credito d'imposta.

Sezione V

Dati relativi ai proventi equiparati agli utili

Nella sezione V vanno certificati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) e b) del TUIR, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR e ad interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

Nel **punto 43** devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari esteri.

Nel **punto 44** devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44 comma 1, lett. *f)*.

Nel **punto 45** devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del TUIR, qualora essi siano erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate.

Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati ai punti 43, 44 e 45 devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.

Nel **punto 46** deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi equiparati agli utili.

Nel **punto 47** deve essere indicato l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente.

Nel **punto 48** deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

Annotazioni

Lo spazio delle annotazioni deve essere utilizzato dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE ISOLE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN (REP. ISLAMICA DI)	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS ISOLE	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDAVIA (REPUBBLICA DI)	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PALESTINA TERRITORI AUTONOMI	279
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS AL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RWANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINT LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA E MONTENEGRO	288
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA (REPUBBLICA)	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
SAINT. ELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA (REPUBBLICA DI)	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA (ISOLE)	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

04A12436

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 17 novembre 2004.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 115639 dell'8 novembre 2004 del direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 2004/321 del 23 novembre 2004 del vice presidente e amministratore delegato della Patrimonio dello Stato S.p.a.;

Vista la nota n. 129011 del 13 dicembre 2004 del direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli elenchi predisposti dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, trasmessi all'Agenzia del demanio con note prot. n. 30006142 e n. 30006200 rispettivamente datate 2 e 10 dicembre 2004 e nota del 13 dicembre 2004, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale contenuta nelle note n. 065/P.I./2004 e n. 30006200 rispettivamente datate 3 e 10 dicembre 2004 con cui si attesta la proprietà dei beni immobili ricompresi negli elenchi trasmessi;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001.

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati A, B e C facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

INPS - Unità immobiliari di proprietà.

Indirizzo/Località	N. civico	Città	PR	Foglio	Num	Sub	Categoria	Note
VIA TRIBUNALI	6	CREMONA	CR	85	601	7	B4	
CORSO VITTORIO EMANUELE	23	CREMONA	CR	85	601	8	A10	
VIA TRIBUNALI	6	CREMONA	CR	85	601	9	A2	
VIA DE' VECCHIETTI	17/R	FIRENZE	FI	165	83	12	C1	
VIA DE' VECCHIETTI	13	FIRENZE	FI	165	83	13	A10	
VIA DE' VECCHIETTI	13	FIRENZE	FI	165	83	14	A10	
VIA DE' VECCHIETTI	23/R	FIRENZE	FI	165	83	2	C1	
VIA VITTOR PISANI	26	MILANO	MI	270	81	--	--	EX INPDAI
VIALE CONI ZUGNA	71	MILANO	MI	435	182	537	A10	
PIAZZALE CANTORE ANTONIO	12	MILANO	MI	435	182	86	C6	
PIAZZALE CANTORE ANTONIO	12	MILANO	MI	435	182	87	C6	
PIAZZALE CANTORE ANTONIO	12	MILANO	MI	435	182	88	C6	
PIAZZALE CANTORE ANTONIO	12	MILANO	MI	435	182	89	C6	
PIAZZALE CANTORE ANTONIO	12	MILANO	MI	435	182	90	C6	
VIA FIUME	2	PADOVA	PD	5	875	16	LS	
VIA FIUME	1	PADOVA	PD	5	875	1	C1	
VIA D.MANIN	4	PADOVA	PD	5	875	11	C1	
VIA D.MANIN	2	PADOVA	PD	5	875	12	A10	
VIA D.MANIN	2	PADOVA	PD	5	875	13	A10	
VIA FIUME	3	PADOVA	PD	5	875	15	D1	
PIAZZA ERBE	26/27	PADOVA	PD	5	875	3	C1	
PIAZZA ERBE	25	PADOVA	PD	5	875	4	C1	
PIAZZA ERBE	24a	PADOVA	PD	5	875	5	C1	
PIAZZA ERBE	24	PADOVA	PD	5	875	6	C1	
PIAZZA ERBE	26	PADOVA	PD	5	875	7	C1	
VIA D.MANIN	2	PADOVA	PD	5	875	8	A3	
VIA CITTADELLA	8	PIACENZA	PC	115	186	10	A10	
VIA CITTADELLA	8	PIACENZA	PC	115	186	11	A10	
VIA CITTADELLA	4/A	PIACENZA	PC	115	186	12	C1	
VIA CITTADELLA	6	PIACENZA	PC	115	186	13	C1	
VIA CITTADELLA	8	PIACENZA	PC	115	186	3	A3	
VIA CITTADELLA	8	PIACENZA	PC	115	186	4	A10	
VIA CITTADELLA	8	PIACENZA	PC	115	186	5	A10	

Indirizzo/Località	N. civico	Città	PR	Foglio	Num	Sub	Categoria	Note
VIA CITTADELLA	8	PIACENZA	PC	115	186	7	A3	
VIA CITTADELLA	8	PIACENZA	PC	115	186	8	A2	
VIA CITTADELLA	10	PIACENZA	PC	115	186	9	C1	
PIAZZA BOLOGNA	60	ROMA	RM	585	36	504	D8	EX INPDAI
PIAZZA BOLOGNA	60	ROMA	RM	585	36	505	C6	EX INPDAI
VIA DELLE VERGINI	11	ROMA	RM	486	57	4	C1	
PIAZZA DELL'ORATORIO	4/A	ROMA	RM	486	57	7	C1	
VIA DELL'UMILTA'	79	ROMA	RM	486	60	7	A10	
VIA CATANIA	9	ROMA	RM	589	83	--	--	
VIA RAVENNA	10-18	ROMA	RM	588	112	--	--	
VIA SODERINI	2	ROMA	RM	470	370	11	A4	
PIAZZA COLONNA	366	ROMA	RM	478	218	2	C1	
PIAZZA COLONNA	366	ROMA	RM	478	218	3	A10	
PIAZZA COLONNA	366	ROMA	RM	478	218	7	A10	
PIAZZA COLONNA	366	ROMA	RM	478	218	8	A10	
PIAZZA COLONNA	366	ROMA	RM	478	218	9	C1	
PIAZZA COLONNA	366	ROMA	RM	478	218	10	C1	
VIA DEL COREA	3	ROMA	RM	470	369	11/r	A10	
VIA SODERINI	2	ROMA	RM	470	369	11/r	C2	
VIA DELLA FREZZA	25/28	ROMA	RM	470	369	11/r	C1	
VIA DELLA FREZZA	19/20	ROMA	RM	470	369	11/r	C1	
VIA RIPETTA	73	ROMA	RM	470	369	11/r	A10	
VIA DELLA FREZZA	18	ROMA	RM	470	369	11/r	C1	
VIA DELLA FREZZA	15/16	ROMA	RM	470	370	504	C1	
PIAZZA A. IMPERATORE	7/8	ROMA	RM	470	370	1	C1	
VIA SODERINI	2	ROMA	RM	470	370	10	A10	
PIAZZA A. IMPERATORE	20/21	ROMA	RM	470	370	11/r	A10	
VIA SODERINI	2	ROMA	RM	470	370	13	A4	
PIAZZA A. IMPERATORE	13	ROMA	RM	470	370	3	C1	
PIAZZA A. IMPERATORE	14	ROMA	RM	470	370	4	C1	
PIAZZA A. IMPERATORE	15/16/17	ROMA	RM	470	370	5	C1	
PIAZZA A. IMPERATORE	11	ROMA	RM	470	370	501	C1	
PIAZZA A. IMPERATORE	18/19	ROMA	RM	470	370	6	C1	

Indirizzo/Località	N. civico	Città	PR	Foglio	Num	Sub	Categoria	Note
PIAZZA A. IMPERATORE	20/21	ROMA	RM	470	370	7	C1	
VIA MARCO MINGHETTI	1	ROMA	RM	486		Var. 48685/1978	D3	
Loc. PUNTA TRETTU		SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	7	6,8,9,10	Catasto terreni	--	
Loc.MATZACCARA		SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	2	7,8,43,44	Catasto terreni	--	
VIA SETTEMBRINI	--	SEREGNO	MI	17	121	--	B4	
VIA PANTANETO	45	SIENA	SI	134	29	1	B4	
VIA XX SETTEMBRE	36	TORINO	TO	196	2	55	C1	
VIA ALFIERI	3	TORINO	TO	196	2	1	C1	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	14	A10	
VIA ROMA	218	TORINO	TO	196	2	2	C1	
VIA ROMA	220	TORINO	TO	196	2	3	C1	
VIA ROMA	224	TORINO	TO	196	2	4	C1	
VIA ROMA	232	TORINO	TO	196	2	54	D5	
VIA ROMA	238	TORINO	TO	196	2	7	C1	
VIA ROMA	242	TORINO	TO	196	2	8	C1	
VIA ROMA	246	TORINO	TO	196	2	9	C1	
VIA ROMA	254	TORINO	TO	196	4	148	D2	
VIA ROMA	282	TORINO	TO	196	4	149	D5	
VIA ROMA	254	TORINO	TO	196	4	1	C1	
VIA ROMA	260	TORINO	TO	196	4	2	C1	
VIA ROMA	288	TORINO	TO	196	4	3	C1	
VIA ROMA	288	TORINO	TO	196	4	4	C1	
PIAZZA C.N.L.(VIA ROMA)	248	TORINO	TO	196	4	42	D3	
VIA ROMA	292	TORINO	TO	196	4	5	C1	
VIA ROMA	260	TORINO	TO	196	4	9	A10	
VIA MONTE	21	VERONA	VR	1	578	2	A5	
VIA MONTE	2	VERONA	VR	1	69/70/345	--	B2	VILLA PULLE'
VIA MONTE/VIA BERARDI	--	VERONA	VR	1	184	112, 147, 148, 149, 134, 135, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42.	Catasto terreni	Parco e terreni agricoli annessi a Villa Pullè

ALLEGATO B

INPS - Unità immobiliari di proprietà.

Indirizzo	N. civico	Città	PR	Foglio	Num	Sub	Categoria	Note
VIA DE' VECCHIETTI	13	FIRENZE	FI	165	83	15	B4	
VIA DE' VECCHIETTI	13	FIRENZE	FI	165	83	5	A4	
VIA FIUME	3	PADOVA	PD	5	875	14	C2	
VIA CITTADELLA	8	PIACENZA	PC	115	186	6	A10	
VIA DELLA FREZZA	17	ROMA	RM	470	370	16	A4	
VIA DELLA FREZZA	17	ROMA	RM	470	369	11/r	B4	
VIA SODERINI	2	ROMA	RM	470	370	12	B4	
VIA DELLA FREZZA	17	ROMA	RM	470	370	15	A4	
VIA ROMA	220	TORINO	TO	196	2	5	C1	
VIA ROMA	234	TORINO	TO	196	2	6	C1	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	10	C1	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	18	B4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	22	A2	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	23	A2	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	38	A3	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	156	B4	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	157	B4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	13	A4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	15	B4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	16	B4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	17	A2	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	19	A2	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	20	B4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	21	A4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	24	B4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	25	A2	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	26	B4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	27	A10	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	28	A2	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	29	B4	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	30	B4	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	31	A2	

VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	32	A2	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	33	A2	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	34	A2	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	35	B4	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	36	B4	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	37	A2	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	39	B4	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	40	B4	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	41	B4	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	42	A2	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	43	A2	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	44	A2	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	45	B4	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	46	B4	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	47	A2	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	48	C2	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	49	A2	
VIA FROLA	4	TORINO	TO	196	2	50	B4	
VIA FROLA	2	TORINO	TO	196	2	51	A2	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	52	B4	
VIA ROMA	222	TORINO	TO	196	2	53	B4	
VIA ARCIVESCOVADO	2	TORINO	TO	196	4	147	B4	
VIA ROMA	254	TORINO	TO	196	4	18	B4	
VIA ARCIVESCOVADO	2	TORINO	TO	196	4	31	A10	
VIA ARCIVESCOVADO	2	TORINO	TO	196	4	32	B4	
VIA XX SETTEMBRE	34	TORINO	TO	196	5	--	--	

ALLEGATO *C*

INPS - Immobili di proprietà

Città	PR	Via	N civico	Foglio	Particella	Subalterno	Note
ANCONA	AN	PIAZZA CAVOUR	21	8	114		
ASCOLI PICENO	AP	VIA RISMONDO	1	70	91		
BARI	BA	LUNGOMARE SAURO /V.GORIZIA	41-36	98	30		
BENEVENTO	BN	VIA CALANDRA	16/18	85	211		Fabbricato in corso di accatastamento Tipo mappale 11443/97
BERGAMO	BG	VIALE VITTORIO EMANUELE	5	8	2874		
BOLOGNA	BO	VIA GRAMSCI	6	159	224		
BRESCIA	BS	VIA B. CROCE	32	9	4263		
BRINDISI	BR	PIAZZA VITTORIA	1	190	1173		
CASERTA	CE	VIA ARENA	--	52	1485	1; 9-16; 86-89.	N. 13 unità catastali.
CHIETI	CH	VIA DOMENICO SPEZIOLI	12	47	812		
COMO	CO	VIA PESSINA	8/10	6	1920		
COSENZA	CS	PIAZZA LORETO	22/A	12	301		
CREMONA	CR	PIAZZA CADORNA	17	85	503		
CUNEO	CN	CORSO S.SANTAROSA	15	90	1516		Anche Via A. Bassignano, 45.
FERRARA	FE	VIALE CAVOUR	164-174	376	146		
FIRENZE	FI	VIALE BELFIORE	24	75	342		
FIRENZE	FI	VIALE BELFIORE	28	75	177		
FIRENZE	FI	VIALE BELFIORE	28/A	75	176		
FIRENZE	FI	VIALE BELFIORE	28/B	75	308		
FORLI'	FO	VIALE LIBERTA'	48	147	334		
L'AQUILA	AQ	VIALE L. RENDINA	24/28	96	95		
LECCE	LE	VIALE MARCHE	12-14-14/A	239	516		Anche Viale Guacci, 1-13 e Via Corvaglia.
MACERATA	MC	VIA DANTE	8/10/12	68	476		
MILANO	MI	VIA M. GIOIA	22/24		Var. 1831/68		Fabbricato in corso di accatastamento.
MILANO	MI	VIA M.GONZAGA	4-6	437	29		Escluso sub 503 (Edicola su area Inps) ed i sub: 37,40,41,58,65,118,120,127,129,131,150.
MODENA	MO	VIALE VIRGINIA REITER	76	125	92		
NAPOLI	NA	VIA GALILEO FERRARIS	4	MER/4	25		
PADOVA	PD	PIAZZA INSURREZIONE	8	F/5	338		Anche Via Verdi 2-14 e Via Spalato 9
PALERMO	PA	VIA LAURANA	57-59	33	329		
PAVIA	PV	VIA C.BATTISTI	23-27	4	878		Anche Via Palestro, 28.
PERUGIA	PG	VIA CANALI	5	252	77		Anche Via M. Angeloni, 90.
PESARO	PS	VIALE A.GRAMSCI	8	67	1649		
PISTOIA	PT	VIALE ADUA	123	202	30		Fabbricato in corso di accatastamento Tipo mappale 13522/90
REGGIO EMILIA	RE	VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE	6	111	400-401		
RIMINI	RN	VIA MACANNO	25	98	735		
ROMA	RM	VIA DELL'AMBA ARADAM	5	515	96		
ROMA	RM	VIA DEL CORSO	471	470	106	502	

ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	22	470	106	14	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	22	470	106	12	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	22	470	106	15	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	22	470	106	9	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	22	470	106	13	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	22	470	106	16	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	27	470	106	25	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	25/26	470	106	2	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	27	470	106	1	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	28/29	470	106	3	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	27	470	106	19	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	27	470	106	24	
ROMA	RM	LARGO DEI LOMBARDI	21	470	106	40/R	
ROMA	RM	LARGO DEI LOMBARDI	21	470	106	40/R	
ROMA	RM	LARGO DEI LOMBARDI	21	470	106	41	
ROMA	RM	LARGO DEI LOMBARDI	21	470	106	45	
ROMA	RM	LARGO DEI LOMBARDI	21	470	106	42	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	29	
ROMA	RM	PIAZZA A.IMPERATORE	30-31	470	106	4	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	33-34	470	106	5	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	30/R	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	35-39	470	106	6	
ROMA	RM	LARGO DEI LOMBARDI	8A/9/10	470	106	7	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	35	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	36	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	37	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	26	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	27	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	30/R	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	46	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	31	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	33	
ROMA	RM	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	34	
ROMA	RM	VIALE DELLE PROVINCE	196	595	24		
SASSARI	SS	VIA ROCKFELLER	68	107	1536		
SIENA	SI	VIA LIPPO MEMMI	2	42	90		
TRIESTE	TS	VIA S.ANASTASIO	5	7	539		
UDINE	UD	VIA SAVORGNANA	37	39	76		
VARESE	VA	CORSO MORO	2	31	126		Anche Via Volta e Piazza Monte Grappa
VERCELLI	VC	VIA VIBIO CRISPO	8	509	733		Anche Piazza Zumaglini, 10
VERONA	VR	VIA CESARE BATTISTI	14	166	348		Anche Via C.Battisti 19/21 e Via Kessler, 1
VICENZA	VI	CORSO SS.FELICE E FORTUNATO	163	46	983		

04A12563

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004)**, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter,* è abrogata la lettera *d)*;

b) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«*4*-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, è presentata entro il 30 settembre 2005.»;

c) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies.* Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-*quater* il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1º ottobre 2005.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come modificato dalla presente legge:

«Art. 59 *(Procedure in corso)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente decreto.

3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonché nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.

4-*bis.* Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:

a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione;

b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.

4-*ter.* Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:

a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;

b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera *a)*;

c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera *b)*, secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;

d) abrogata;

e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera *c)*.

4-quater. *Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19, comma 2, lettera* c)*, è presentata entro il 30 settembre 2005.*

4-quinquies. *Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4*-quater *il termine previsto dall'art. 19, comma 3, decorre dal 1º ottobre 2005.*».

Art. 2.

Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione

1. All'articolo 59, comma 4-*bis,* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione;».

2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-*bis,* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Riferimennti normativi:

—Per il testo dell'art. 59 del decreto legisltivo n. 112 del 1999, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-*bis,* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Disposizioni in materia fiscale)*. — 1. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-*bis* per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004.".

2. All'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *e)* ed *n)* sono abrogate;

b) al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle lettere *e)* e *n)*, *d)* e *i)* e *b)* del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "i proventi di cui alle lettere *d)* e *i)* e *b)* del comma 1".

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 5 le parole: "La disciplina prevista dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina prevista dal comma 1".

5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data predetta, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

6. Il secondo comma dell'art. 9 della legge 7 maggio 1985, n. 76, è sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.".

7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.

8. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: "al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente" sono sostituite dalla seguente: "2004".».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133):

«Art. *5. (Rideterminazione delle aliquote)*. — 1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.

3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.».

Art. 4.

Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale)*. — *1.* Poste italiane S.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.».

2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concerne «Disciplina dell'imposta di bollo».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro):

«Art. 1 *(Ambito d'applicazione)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera *b)*, dello stesso testo unico.

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera *e)*, stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).».

Art. 5.

Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.; l'acconto dovuto nell'anno 2004 è versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 (Misure urgenti in materia tributaria):

«Art. 35. — Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.

Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.».

Art. 6.

Acconto sull'imposta sulle assicurazioni

1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.».

2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 *(Denuncia e versamenti)*. — 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.

1-bis. *Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.*

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».

Art. 7.

Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «anno precedente»;

2) le parole da: «29 dicembre 2003» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3:

1) le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1»;

2) le parole da: «; in tale caso» fino alla fine del comma sono soppresse;

d) al comma 5:

1) le parole: «adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «emanato annualmente»;

2) le parole: «è stabilito l'importo dovuto da ogni banca» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1»;

3) le parole: «entro lo stesso termine,» sono soppresse.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — 1. In relazione all'incremento delle tipologie e dal volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'*anno precedente*, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro *il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3.*

2. *(Abrogato).*

3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto *dal comma 1*, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo.

4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, *emanato annualmente, sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1*; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo.

6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il potere di cui al comma 8, dell'art. 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attività gestionale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.

8. Il potere di cui all'art. 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'art. 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.».

Art. 8.

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: *«dieci anni».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Durata dell'incarico).* — 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre *dieci anni* e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle *E* ed *F* ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'art. 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle *E* ed *F* ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.

4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.».

Art. 9.

Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-*bis*. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge:

«Art. 50 *(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie).* — 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce

i parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, «strutture di erogazione di servizi sanitari». Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'àmbito delle risorse di cui al comma 12.

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi all esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.

11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito

dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

13-bis. *Il contributo di cui al comma 6 é riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.*».

Art. 10.

Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dell'allegato 1 al medesimo decreto, come modificati dalla presente legge:

«Art. 32 *(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)*. — 1. - 31. *Omissis)*.

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

33. -34. *(Omissis)*.

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

36. *(Omissis)*.

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il *31 ottobre 2005*, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

38. - 50. *(Omissis)*.».

«ALLEGATO 1

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'art. 32.

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Procedura per la sanatoria edilizia

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.

Alla domanda deve essere allegato:

a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella *C*. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura

minima di 1.700,00 €, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;

b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella *D*. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 €, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.

L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

seconda rata *31 maggio 2005*;

terza rata *30 settembre 2005*.

L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:

seconda rata *31 maggio 2005*;

terza rata *30 settembre 2005*.

Limporto definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il *31 ottobre 2005* dalla:

a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 191, del 2004, come modificato dalla pressente legge:

«Art. 5 *(Esecuzione di sentenza della Corte costituzione in materia di definizione di illeciti edilizi)*. - 1. - 2. *(Omissis)*.

2-*bis*. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata *sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004* restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato art. 32 del *decreto-legge n. 269 del 2003*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-*ter*. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-*quater*. *(Abrogato)*.

2-*quinquies*. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'art. 32, comma 22, del citato *decreto-legge n. 269 del 2003*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 326 del 2003*, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.».

Art. 11.

Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi

1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attività di contrasto all'evasione, nonché di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 12.

Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero

1. Al fine di garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero):

«Art. 3 *(Bilancio del Comitato)*. — 1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

b) finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. 10. *(Omissis)*».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A12736

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 25 novembre 2004, n. **2.**

Prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche.

Con la circolare 18 luglio 2002, n. 3, il Ministero della salute ha esteso, per finalità, essenzialmente conoscitive, connesse ad esigenze di salute pubblica, la procedura di notifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, anche ai prodotti, già presenti sul mercato, caratterizzati da ingredienti esclusivamente erboristici, aventi finalità salutistiche e privi delle finalità proprie dei medicinali. In pratica, si è trattato dello stesso meccanismo già applicato agli integratori a base nutrizionale o a base di estratti vegetali addizionati con nutrienti.

Da quella data, diversi provvedimenti si sono succeduti a livello dell'Unione europea e nazionale che modificano in certa misura l'assetto del settore degli integratori e che necessitano di attenta considerazione da parte delle aziende interessate alla commercializzazione di questi prodotti.

In primo luogo, con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, è stata data attuazione alla direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari. Esso definisce gli «integratori alimentari» come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate».

In secondo luogo, è stata recentemente approvata la direttiva 2004/27/CE che, all'art. 1, modifica la definizione di medicinale come segue: «medicinale è

(i) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata/e come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o

(ii) ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica ovvero di stabilire una diagnosi medica.».

In terzo luogo, è stata recentemente approvata la direttiva 2004/24/CE che ha introdotto un nuovo tipo di medicinale, detto «prodotto medicinale tradizionale di origine vegetale». Si tratta di «ogni medicinale che contenga esclusivamente come principio attivo uno o più sostanze vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad uno o più preparati vegetali» che risponda ai requisiti previsti dalla direttiva stessa.

In quarto luogo, è importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 2, della direttiva 2004/27/CE, in caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di medicinale e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si applica la direttiva 2004/27/CE, cioè quella farmaceutica.

La complessa situazione normativa illustrata sopra richiede, ovviamente, un processo di chiarificazione interpretativa, da condursi a livello della Unione europea, che consenta un'agevole determinazione di quale normativa sia applicabile ai prodotti vegetali che per loro natura non appartengono con chiarezza ad un determinato settore (cosiddetti prodotti borderline) per evitare intralci al mercato interno e prevenire lo sviluppo di aspetti contenziosi con il possibile coinvolgimento della Corte europea di giustizia.

La Commissione europea, consapevole di tale necessità, ha già avviato gli opportuni approfondimenti. Alcuni meccanismi di chiarificazione sono previsti nel prossimo futuro anche da alcune delle normative citate. Infatti, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 8, della direttiva 2002/46/CE, la Commissione europea è tenuta a produrre entro il 12 luglio 2007 un rapporto sull'opportunità di stabilire specifiche regole, ivi inclusa, ove appropriato, l'elaborazione di liste positive di ulteriori vitamine o minerali o di sostanze con effetti nutrizionale o fisiologico, accompagnata da eventuali proposte di emendamenti alla direttiva medesima. Inoltre, il Comitato dei medicinali vegetali, istituito presso l'EMEA, è tenuto a stilare un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e associazioni di prodotti da usare nei medicinali tradizionali di origine vegetale; in detto elenco figurerà, per ogni singola sostanza vegetale, l'indicazione, la concentrazione specifica e la posologia, la via di somministrazione e qualunque altra informazione necessaria ai fini dell'uso sicuro. Il Comitato in questione è tenuto altresì a redigere monografie comunitarie sulle erbe relative ai medicinali di origine vegetale.

Pertanto, si attira l'attenzione sul fatto che, a causa degli sviluppi normativi summenzionati, la procedura di notifica ai sensi della citata circolare ministeriale 18 luglio 2002, n. 3, dovrà ripetersi nell'ambito del nuovo quadro normativo descritto. Nelle more dell'emanazione di un'apposita circolare che disciplinerà le modalità della procedura di notifica ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, le aziende sono invitate a effettuare un'accurata analisi dei prodotti già commercializzati alla luce del nuovo quadro normativo e ad assumere eventuali misure necessarie. Tutte le aziende che ritengano utili chiarimenti nel merito di particolari prodotti in commercio sono invitate a volere trasmettere al Ministero, Direzione generale sanità veterinaria e alimenti, Ufficio XII, gli elementi informativi relativi, al fine, ove necessario, dell'inoltro di specifici quesiti alla Commissione europea nel quadro del processo di chiarificazione in corso.

Il Ministero della salute, inoltre, essendo attualmente il settore degli integratori alimentari di competenza normativa comunitaria, ha avviato, in conformità alle vigenti regole, una procedura comunitaria per pervenire all'adozione di una lista di vegetali il cui uso deliberato negli integratori alimentari dovrebbe essere escluso. Un primo elenco alla base di questa proposta è accessibile sul sito web del Ministero della salute «www.ministerosalute.it». Le aziende e chi altri siano in possesso di dati che possano portare ad una riconsiderazione di un tale orientamento sono invitati a trasmetterli al Ministero della salute, Direzione generale sanità veterinaria e alimenti, Ufficio XII.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A12548

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 dicembre 2004, n. **67.**

Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici alle amministrazioni statali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Ai direttori delle sedi provinciali e territoriali

Alle organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli enti di patronato

Alla Corte dei conti - Ufficio di coordinamento delle sezioni regionali di controllo

e p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per le politiche previdenziali

Alla direzione centrale per la segreteria del consiglio di amministrazione - Organi collegiali e affari generali

Ai dirigenti generali centrali e compartimentali

Ai coordinatori delle consulenze professionali

1. *Premessa.*

Com'è noto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali.

In attesa che l'assetto organizzativo venga completamente definito, il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato continuino a svolgere le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato.

L'INPDAP ha portato a compimento il necessario presupposto relativo all'acquisizione ed alla predisposizione delle condizioni operative ed organizzative e, di conseguenza, procede al subentro nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti delle amministrazioni statali che, ad oggi, sono ancora responsabili della liquidazione delle prestazioni.

Al fine di garantire la realizzazione di quanto sopra, è necessario che l'acquisizione delle responsabilità dei relativi provvedimenti in materia pensionistica avvenga in maniera unitaria e conforme da parte di tutte le amministrazioni interessate, secondo le linee guida di cui alla presente circolare.

Giova ricordare che i dipendenti coinvolti sono gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) gestita dall'INPDAP, appartenenti alle amministrazioni statali, ivi compresi le istituzioni educative e le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione del personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Si forniscono, di seguito, le modalità attuative e procedurali cui le amministrazioni statali, al fine di evitare comportamenti difformi, sono tenute a conformarsi al fine di consentire all'INPDAP di realizzare efficacemente l'obiettivo programmato.

2. *Competenza e decorrenza.*

L'INPDAP intende subentrare alle amministrazioni statali nell'applicazione degli istituti pensionistici (quali, ad esempio, riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, totalizzazione ecc.) relativi ai dipendenti sopra indicati, per le domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 2005, nonché alla liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data.

Entro il trentesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare, ogni amministrazione interessata è tenuta a prendere contatti con l'INPDAP - Direzione centrale pensioni, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica subentropensioni@inpdap.gov.it compilan-

do il prospetto di cui all'allegato 1 per i necessari atti d'intesa circa il subentro nella gestione delle competenze in materia pensionistica da parte di questo Istituto.

3. *Procedura organizzativa.*

Con circolare INPDAP 17 dicembre 2003, n. 34, e con quelle successive 10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33 (disponibili sul sito www.inpdap.gov.it), sono state impartite disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la liquidazione ed il pagamento della pensione in modalità definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1º giugno 2004, nonché la compilazione del nuovo modello «PA 04» di trasmissione delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro, per i quali l'Istituto è già competente alla liquidazione delle prestazioni.

A tale riguardo si sottolinea, pertanto, che tutte le prestazioni pensionistiche relative al personale delle amministrazioni statali, a decorrere dal 1º ottobre 2005, saranno liquidate e pagate esclusivamente in modalità definitiva, senza prevedere la possibilità da parte delle amministrazioni in parola, di determinare un trattamento provvisorio.

La procedura organizzativa che consente all'INPDAP di provvedere a liquidare ed erogare il trattamento pensionistico in modalità definitiva ai dipendenti delle amministrazioni statali acquisite, si fonda, in estrema sintesi, sui seguenti passaggi:

fornitura, da parte dell'amministrazione, dei dati anagrafici, giuridici ed economici utili a determinare l'importo della pensione, sulla base di un software fornito dall'Istituto;

acquisizione informatica dei predetti dati con caricamento degli stessi nell'applicativo che liquida le pensioni;

elaborazione della liquidazione della pensione definitiva con trasmissione automatizzata dei dati elaborati utili per il pagamento della prestazione all'applicativo che paga e gestisce le pensioni.

4. *Predisposizione dei dati utili.*

Il dipendente è tenuto a presentare, in relazione alla prestazione pensionistica richiesta, la relativa domanda disponibile sul sito www.inpdap.gov.it, nonché la documentazione eventualmente necessaria all'emissione del relativo provvedimento, sia alla sede provinciale e territoriale INPDAP competente che all'amministrazione presso cui presta attività lavorativa.

L'ufficio dell'amministrazione statale, competente a fornire i dati giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, un software messo a disposizione dall'INPDAP.

I dati relativi al dipendente vengono inseriti secondo le modalità richieste dal software applicativo fornito e secondo le istruzioni impartite dalle citate circolari INPDAP 17 dicembre 2003, n. 34, 10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33.

La trasmissione dei dati da parte dell'amministrazione statale avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it

L'amministrazione statale deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all'indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.

La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione.

5. *Ulteriori disposizioni e mobilità di personale.*

L'impiego del pacchetto applicativo INPDAP consente l'esonero da ogni responsabilità derivante da errore di calcolo o di diritto da parte degli uffici competenti delle amministrazioni statali, fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.

Resta inteso che sarà cura della sede INPDAP effettuare il raffronto tra la documentazione cartacea (nonché eventuale documentazione agli atti) e quanto riportato sul supporto informatico, controllare la congruità delle notizie trasmesse e disporre la relativa determinazione.

La sede provinciale o territoriale INPDAP effettua controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione trasmesse dai dipendenti, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Al fine di non compromettere l'efficienza, la tempestività e l'adeguatezza del servizio delle sedi periferiche INPDAP, il cui carico di lavoro subirà un inevitabile appesantimento stante l'acquisizione delle nuove competenze, si prevede la possibilità di mobilità del personale dalle amministrazioni statali all'INPDAP, a seguito del trasferimento delle competenze.

Il corretto ed efficiente funzionamento della procedura organizzativa sopra descritta potrà comportare, quindi, un passaggio su base volontaria di una parte del personale qualificato e professionalizzato già operante nei diversi uffici pensioni delle amministrazioni statali, con riferimento alle esigenze manifestate dall'INPDAP ed esplicitate formalmente con ciascuna amministrazione statale negli atti di intesa di cui al punto 2 della presente circolare.

Roma, 16 dicembre 2004

Il direttore generale: MARCHIONE

ALLEGATO 1

PROSPETTO INFORMATIVO PER IL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE PENSIONISTICHE

Il presente prospetto, completo dei dati richiesti, dovrà essere inviato entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare all'indirizzo di posta elettronica: subentropensioni@inpdap.gov.it (allo stesso indirizzo di e-mail è possibile chiedere lo schema del presente prospetto in formato word).

Il prospetto è compilato a cura dell'amministrazione coinvolta nel trasferimento delle competenze pensionistiche all'INPDAP e prevede l'inserimento di elementi di conoscenza comunque utili all'Istituto.

Denominazione dell'amministrazione, con indicazione dell'indirizzo esatto ....

....

....

Dati identificativi del rappresentante dell'amministrazione che sottoscriverà l'intesa (capo dipartimento o direttore generale):

dott. ....

in qualità di ....

nominato con provvedimento..

Indicazione di eventuali particolari norme che interessano alcuni o tutti i dipendenti dell'amministrazione che incidono sul diritto e misura della pensione e che differiscono da quelle applicate per la generalità dei dipendenti statali ....

....

....

....

Organizzazione dell'amministrazione, in particolare deve essere indicata se l'amministrazione è articolata in sedi periferiche, dislocate sul territorio nazionale ....

....

....

....

Indicazione delle eventuali sedi periferiche (ad esempio in ogni capoluogo di regione oppure in ogni capoluogo di provincia o altro)

....

....

....

Indicazione del numero dei dipendenti in servizio con iscrizione all'INPDAP...

....

....

Indicazione dell'ufficio(i) competente(i) alla trattazione delle pratiche pensionistiche (indicare se la gestione della materia pensionistica è accentrata in un unico ufficio dell'amministrazione ovvero decentrata) e del personale addetto, anche ai fini della verifica della possibile mobilità, su base volontaria, dei dipendenti già professionalizzati in materia..

....

....

....

Codice fiscale dell'amministrazione ....

....

04A12524

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3394
Yen giapponese	139,85
Corona danese	7,4338
Lira Sterlina	0,69230
Corona svedese	8,9695
Franco svizzero	1,5403
Corona islandese	83,75
Corona norvegese	8,2575
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,493
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6893
Lira maltese	0,4322
Zloty polacco	4,1021
Leu romeno	38551
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	38,565
Lira turca	1862000
Dollaro australiano	1,7476
Dollaro canadese	1,6424
Dollaro di Hong Kong	10,4202
Dollaro neozelandese	1,8779
Dollaro di Singapore	2,1983
Won sudcoreano	1413,87
Rand sudafricano	7,5914

Cambi del giorno 22 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3384
Yen giapponese	139,18
Corona danese	7,4351
Lira Sterlina	0,69905
Corona svedese	9,0245
Franco svizzero	1,5436
Corona islandese	83,59
Corona norvegese	8,2830
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,563
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6895
Lira maltese	0,4329
Zloty polacco	4,0908
Leu romeno	37946
Tallero sloveno	239,73
Corona slovacca	38,750

Lira turca	1860200
Dollaro australiano	1,7442
Dollaro canadese	1,6478
Dollaro di Hong Kong	10,4143
Dollaro neozelandese	1,8735
Dollaro di Singapore	2,1940
Won sudcoreano	1410,27
Rand sudafricano	7,5985

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12773 - 04A12774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Vittoria» - Società cooperativa a r.l., in Latina.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa della cooperazione, viale Pier Luigi Nervi n. 180 - scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso: cooperativa edilizia «Vittoria» - Società cooperativa a r.l., con sede in Latina in via Michelangelo n. 38, costituita per rogito notaio dott. Bruno Checchi in data 12 marzo 1963 - repertorio n. 27495 - registro società n. 1441 - B.U.S.C. 112/77219.

04A12344

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di produzione e lavoro «San Michele» - Società cooperativa a r.l., in Aprilia.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa della cooperazione, viale Pier Luigi Nervi n. 180 - scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso: cooperativa di produzione e lavoro «San Michele» - Società cooperativa a r.l., con sede in Aprilia (Latina), in via dei Garofani n. 20, costituita per rogito notaio dott. Alvaro Falessi in data 18 gennaio 1983 - repertorio n. 6482 - codice fiscale n. 01057370593 - registro società n. 8127 - B.U.S.C. n. 2110.

04A12345

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Epifarma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 99 del 15 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO EPIFARMA, nella forma e confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» flacone da 120 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6, cap. 85033, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml - A.I.C. n. 036478016 (in base 10), 12T720 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 188 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: paracetamolo 2,4 mg;

eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile p-idrossibenzoato 0,126 g; propile p-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola mandarino 0,18 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.

Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice di A.I.C. n. 035782, relativo al farmaco «Minofen» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml - A.I.C. n. 036478016 (in base 10), 12T720 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036478016 «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12404

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam EG»

Estratto determinazione/N n. 100 del 15 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LORMETAZEPAM EG, nella forma e confezione «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31, cap. 20124, codice fiscale n. 12432150154.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036309019 (in base 10), 12N20V (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica 1,0 g; glicerolo 85% 25,0 mg; etanolo 96% 8,0 mg; aromi arancio/caramello/limone 0,60 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036309019 (in base 10), 12N20V (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036309019 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci Mexylor (A.I.C. n. 036336) Lormetazepam Sigma Tau Generics (A.I.C. n. 036284) e ACIM (A.I.C. n. 036285) e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12405

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mexylor»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 101 del 15 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MEXYLOR nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml, alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6, cap. 85033, codice fiscale 01135800769.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 036336016 (in base 10), 12NWDJ (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 188 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica 1,0 g; glicerolo 85% 25,0 g; etanolo 96% 8,0 g; aromi arancio/caramello/limone 0,60 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 036336016 (in base 10), 12NWDJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036336016 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12408

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Pharmeg»

Estratto determinazione/N n. 102 del 15 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO PHARMEG, nella forma e confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via dei Giardini n. 34, cap. 85033, codice fiscale n. 01572000766.

Confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml - A.I.C. n. 036477014 (in base 10), 12T62Q (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 188 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: paracetamolo 2,4 mg;

eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile p-idrossibenzoato 0,126 g; propile p-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola mandarino 0,18 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.

Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice di A.I.C. 035782, relativo al farmaco «Minofen» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml - A.I.C. n. 036477014 (in base 10), 12T62Q (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036477014 «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12406

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cepim».

Nella parte del comunicato: «Estratto determinazione A.I.C. n. 1008 del 10 novembre 2004» relativo al medicinale CEPIM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 2004, alla pag. 57, prima colonna, ove è indicato:

A.I.C. n. 028896025 «1000 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml, varia a: «1 g/3 ml polvere solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 028896037 «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml (sospesa).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone (A.I.C. n. 028896037), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione».

È da intendersi:

A.I.C. n. 028896025 «1000 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml, varia a: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 028896037 «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone varia a: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml (sospesa).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone (A.I.C. n. 028896037), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione».

04A12407

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinvacor».

Nella parte del comunicato: «Estratto determinazione A.I.C. n. 999 del 4 novembre 2004» relativo al medicinale SINVACOR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 18 novembre 2004, alla pag. 57, prima colonna ove è indicato:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.»,

è da intendersi:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.».

04A12295

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medipo».

Nella parte del comunicato: «Estratto determinazione A.I.C. n. 996 del 4 novembre 2004» relativo al medicinale MEDIPO, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 18 novembre 2004, alla pag. 55, seconda colonna, ove è indicato:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.»,

è da intendersi:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.».

04A12296

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sivastin».

Nella parte del comunicato: «Estratto determinazione A.I.C. n. 994 del 4 novembre 2004» relativo al medicinale SIVASTIN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 19 novembre 2004, alla pag. 27, prima colonna ove è indicato:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.»,

è da intendersi:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.».

04A12297

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm».

Nella parte del comunicato: «Estratto determinazione A.I.C. n. 995 del 4 novembre 2004» relativo al medicinale LIPONORM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 19 novembre 2004, alla pag. 27, seconda colonna, ove è indicato:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.»,

è da intendersi:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.».

04A12298

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluxum».

Nella parte del comunicato: «Estratto determinazione A.I.C. n. 972 del 4 novembre 2004» relativo al medicinale FLUXUM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 19 novembre 2004, alla pag. 26, seconda colonna, ove è indicato:

«Nefropatie e pancreopatie gravi, ipertensione arteriosa grave, traumi cranioenceflici gravi nel periodo post-operatorio. Pericolo di attività terapeutica delle antivitamine K.»,

è da intendersi:

«Nefropatie e pancreopatie gravi, ipertensione arteriosa grave, traumi cranioencefalitici gravi nel periodo post-operatorio. Pericolo di attività terapeutica delle antivitamine K».

04A12299

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zocor».

Nella parte del comunicato: «Estratto determinazione A.I.C. n. 993 del 4 novembre 2004» relativo al medicinale ZOCOR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 20 novembre 2004, alla pag. 28, seconda colonna, ove è indicato:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.»,

è da intendersi:

«Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSL aferesi) o se altri trattamenti non sono appropriati.».

04A12300

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401302/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.